

**CCLXVIII SEDUTA**

(POMERIDIANA)

**MARTEDI' 19 GIUGNO 1973**

Presidenza del vicepresidente ARE

## I N D I C E

Disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento». (136) (Continuazione della discussione e approvazione):

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| CONCAS . . . . .                                                       | 6905 |
| ZUCCA . . . . .                                                        | 6906 |
| LIPPI . . . . .                                                        | 6906 |
| BAGHINO . . . . .                                                      | 6908 |
| USAI . . . . .                                                         | 6908 |
| FRAU . . . . .                                                         | 6909 |
| PRESIDENTE . . . . .                                                   | 6909 |
| SODDU, Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione . . . . . | 6911 |
| TUFANI . . . . .                                                       | 6912 |
| CAMPUS . . . . .                                                       | 6916 |
| FADDA . . . . .                                                        | 6917 |
| ANEDDA . . . . .                                                       | 6918 |
| SCHINTU . . . . .                                                      | 6921 |
| (Votazione segreta) . . . . .                                          | 6944 |
| (Risultato della votazione) . . . . .                                  | 6944 |

*Le seduta è aperta alle ore 18 e 15.*

MELIS PIETRINO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento». (136)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento».

Ricordo che sono stati presentati tre ordini del giorno, di cui il primo ed il secondo possono essere illustrati, mentre il terzo non può esserlo, perché presentato dopo la chiusura della discussione generale. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno numero 1 può illustrarlo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Concas.

CONCAS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'ordine del giorno numero 1, sarei tentato di illustrare anche il numero 2 e il numero 3, perché la materia è eguale per tutti.

Nel primo ordine del giorno vi è una richiesta per predisporre un'indagine sulla situazione ecologica delle acque della zona di Oristano, e in particolare degli stagni di S. Giusta e di Cabras. In effetti, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, succede che da diverso tempo a questa parte, negli stagni di S. Giusta e di Cabras, nonché in quelli di Corrus Ittiri, di Marceddi, Senarrubia, e Mistras, la pescosità va diminuendo spaventosamente. I pesca-

tori, cioè i lavoratori di questi compendi, sostengono che la riduzione della pesca sia da attribuire quasi esclusivamente all'inquinamento delle acque. Infatti, nello stagno di S. Giusta vanno a versarsi, oltre alla fogna di Oristano, ricca di tutti gli elementi negativi, anche l'acqua di scarico di una cartiera, e le acque che provengono dalla irrigazione dei campi, acque nelle quali sono contenuti i residui della concimazione, del diserbo e gli anticrittogamici. Nello stagno di Cabras, da diverso tempo a questa parte, si è verificato lo stesso inconveniente, per cui la pescosità è diminuita quasi del 50 per cento. Nello stagno di S. Giusta, poi, la pescosità, che era di 900 chilogrammi ad ettaro, cioè la più rilevante di tutte le lagune d'Italia, è scesa praticamente a circa 50 Kg. ad ettaro, e nel compendio di Cabras la produzione ha subito egualmente una drastica riduzione.

Ma la diminuzione del pescato a causa dell'inquinamento riguarda anche gli stagni di Mistras, di Marceddi, di Senarrubia, di S. Giovanni, di Corrus Ittiri. Addirittura, nello stagno di S. Giovanni andrebbe a sboccare la condotta che porta le acque provenienti dalla fabbrica della Rumianca di Villacidro; attraverso un lungo canale, che passa presso Villacidro, l'acqua giunge nel golfo di Oristano e vi si scarica, e in particolare nello stagno di Corrus Ittiri, tanto che recentemente, per la improvvisa rottura della dighetta di contenimento, vi è stata una moria di pesci.

Ecco quindi che un'indagine approfondita da parte della Commissione del Consiglio è indispensabile, per accertare lo stato di inquinamento e portare un rimedio alla situazione.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno n. 1, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

**SODDU (D.C.), Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.** La Giunta è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'ordine del giorno n. 1 Granese, Birardi, Schintu e più.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** Signor Presidente, per dire che ho firmato e voterò a favore, ovviamente, e per dire che, a mio parere, il fatto che si presenti l'ordine del giorno per un'indagine limitata all'Oristanese, non deve esonerare la Commissione ecologia dal diventare una Commissione permanente d'indagine. L'abbiamo fatta snella e funzionale proprio per questo scopo.

Essa deve collaborare, accanto all'Assessore finalmente predisposto a questo settore, per controllare la situazione di tutta la Sardegna. Accanto cioè agli studi che sono stati fatti da scienziati e così via, la presenza politica della Commissione deve favorire anche la partecipazione delle popolazioni e renderle consapevoli della necessità e della possibilità di salvaguardare l'ambiente naturale.

In questo senso io credo si possa approvare l'ordine del giorno, senza intenderlo come un limite alla Commissione, ma come un incentivo a fare le indagini nell'Oristanese e anche fuori dell'Oristanese.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**LIPPI (M.S.I.-D.N.).** Onorevole Presidente, molto brevemente, per ribadire quanto ha detto poc'anzi il collega Zucca. Noi della Destra Nazionale siamo in linea di massima d'accordo con tutti e tre gli ordini del giorno in discussione. Però abbiamo qualche perplessità.

Una attiene ai compiti che dovrebbe avere la Commissione di indagine che è prevista dal secondo comma dell'ordine del giorno a firma Granese, Concas e più. La seconda perplessità... io mi auguro che il Presidente mi consenta di uscire fuori dai limiti del primo ordine del giorno, per affrontare i contenuti del secondo e anche del terzo, onde unificare

la discussione. Se me lo permette, onorevole Presidente...

**PRESIDENTE.** Se questo serve all'economia della discussione, cioè a racchiudere la stessa, faccia pure.

**LIPPI (M.S.I.-D.N.).** L'altra perplessità viene dal secondo ordine del giorno, dove ancora di più si vuole sottolineare un aspetto che io mi permetterei di definire particolare e settoriale: quello che attiene più particolarmente alle attività industriali che vanno avviandosi nella zona di Ottana.

Qual è la nostra preoccupazione? Che nel mentre affrontiamo il discorso ecologico colla serietà colla quale tutte le parti politiche lo hanno affrontato, discorso che, badate bene, è globale e permanente e non settoriale, nè territoriale, non possiamo consentire che esso venga avvilito in termini provincialistici e campanilistici. Il momento in cui noi ci imbarcassimo in un discorso che attenesse esclusivamente alle preoccupazioni che logicamente nascono dai problemi di Ottana, o anche il momento in cui ci soffermassimo, sul discorso, e solo sul discorso dei fanghi rossi di Portovesme, o dello inquinamento dello stagno di Santa Gilla, noi correremmo il rischio di perdere la visione generale del problema; visione generale che, del resto, mi pare non sia sfuggita a nessuno.

Perché ho detto preoccupazione? Perché, pur condividendo nella sostanza gli ordini del giorno che voteremo, ci preoccupiamo che, attraverso la loro approvazione, si possa lasciare intendere, a chi sta fuori da questa assemblea e soprattutto alle popolazioni interessate più di altre al problema dell'ecologia, che dietro le preoccupazioni ecologiche, denunciate da ciascuno di noi, si nascondano chi sa quali altre finalità, quali altri intendimenti di ordine settoriale, campanilistico ed elettorale. Ora, io riterrei che nel momento in cui chiamiamo la Giunta a degli impegni di tanta importanza e gravità, bene sarebbe estendere al massimo e chiarire il discorso degli impegni e dei compiti della Commissione. Non è la prima volta che in Commissione ci siamo

posti il problema dei compiti e dei limiti delle competenze della Commissione, e credo che non costerebbe niente essere più precisi nello affidare compiti e competenze più chiaramente pertinenti a quella che è la sostanza del problema che vogliamo affrontare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 3, giustamente si faceva notare il fatto che lo stesso non ha trovato altre firme che quella del collega Concas: perché? Forse perché il Consiglio non si preoccupa dei problemi che hanno guidato il collega Concas? Certamente no. Noi siamo infatti tra coloro che condividono le preoccupazioni e le perplessità del collega Concas. Probabilmente la convergenza non vi è stata, per la stessa ragione per la quale, se richiesta, la firma non l'avremmo messa nemmeno noi. Infatti, nel momento in cui si recepiscono quelle preoccupazioni che io ho portato poc'anzi, parlando dell'ordine del giorno numero 2, cioè nel momento in cui la Commissione viene investita più globalmente del problema, l'ordine del giorno numero 3 appare quanto meno pleonastico, cioè prospetta unidirezionalmente una soluzione che può essere benissimo contenuta nelle soluzioni che la Commissione, nella sua corallità, può trovare per affrontare e risolvere il problema ecologico nella sua generalità.

Cosa è che noi vogliamo, in definitiva? Io ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che, poche volte come in questa occasione, sono stati severi, centrati, approfonditi e competenti. Noi vogliamo evitare, praticamente, che attraverso l'inquinamento delle acque, sia marine che fluviali, attraverso l'inquinamento atmosferico, possano alterarsi quelle che sono le condizioni geofisiche, ambientali del nostro paese. Noi cioè vogliamo avere tutte le garanzie possibili perchè non avvengano tutti quei guasti che già si stanno verificando, ma soprattutto vorremmo evitare che i guasti diventino irreparabili e permanenti. Questo cioè dovrebbe essere uno strumento (l'ha fatto intendere anche l'Assessore, mi pare), che abbia delle finalità profilattiche preventive, ma abbia anche delle finalità curative.

E qualcuno, più acuto di altri, e mi perdonerà il collega Zucca se faccio nuovamente riferimento al suo intervento, ha persino avanzato suggerimenti certamente validissimi, ed aggiungerei fondamentali per cautelarci sul piano della difesa ecologica. Che senso ha, per esempio, il discorso degli incentivi in direzione degli impianti di depurazione? Evidentemente quello di raggiungere l'obiettivo di predisporre di tutti gli strumenti politici atti a garantirci contro le insidie dell'inquinamento. Ora, perché dico che può essere pleonastico l'ordine del giorno n. 3 dell'onorevole Concas? Perché non è improbabile che la Commissione di indagine, una volta approfondito il problema, possa trovare al problema della difesa delle acque del Tirso soluzioni capaci di superare ogni perplessità; anche senza adottare necessariamente la strada che l'onorevole Concas ritiene la più giusta e la sola capace di risolvere il problema degli scarichi della zona industriale di Ottana.

Per concludere, onorevole Presidente, nel chiedere scusa per essere stato più lungo di quanto io stesso avrei voluto, noi dichiariamo di essere favorevoli ai contenuti degli ordini del giorno e di essere disponibili ad un voto favorevole; chiederemo però, se questo è possibile dal punto di vista regolamentare, che si esplicitasse meglio il secondo ordine del giorno, in maniera tale da offrire alla Commissione competenze più generali e meno particolari e settoriali per non dare, ad un problema così delicato, un significato che potrebbe apparire settoriale e campanilistico.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**BAGHINO (D.C.).** Signor Presidente, brevemente, per dichiararmi d'accordo con l'ordine del giorno.

Io vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione, per raccomandare che l'inchiesta venga allargata anche agli scarichi della Sardamag di S. Antioco. Questi scarichi, che sono visibili ad occhio nudo e adesso stanno occupando

parte del golfo di Palmas, si stanno allargando a macchia d'olio e sono nocivi, tanto è vero che la pescosità... (*Interruzione dell'onorevole Milia*).

Onorevole Milia, la sua ironia...

Ironico era anche il Presidente di quell'azienda che, quando la Commissione consiliare industria si recò per una inchiesta alla Sardamag, disse, quel « signore », che gli scarichi ingrassavano i pesci! Certo, tant'è vero che, mentre prima vivevano parecchie famiglie nella zona in cui oggi scarica la Sardamag, adesso non esiste più una persona che possa pescare perchè sono andate completamente distrutte la flora e la fauna, e il pericolo è che la distruzione si sta completamente allargando. D'altronde, per la zona di S. Antioco, tutti avrete potuto notare e rilevare dalla stampa il risalto che è stato dato all'inquinamento della laguna, con la cattura e il sequestro di tutte le reti dei pescatori perchè la laguna ha raggiunto un grado di inquinamento impossibile. E' completamente marcia!

Da qui la nostra raccomandazione all'Assessore che venga estesa anche in quella zona l'inchiesta da parte della Commissione. Mi risulta fra l'altro che anche gli altri gruppi politici sono favorevoli a questa mia richiesta.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Usai per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**USAI (P.C.I.).** Credo di dover proporre ai presentatori dell'ordine del giorno numero 1, e all'onorevole Concas che è così attento alle questioni dell'Oristanese, anche se disturbato dal collega Granese, alcune proposte di modifica, per consentire che questa indagine sia estesa al golfo di Palmas, come ha detto il collega Baghino, e anche al Cagliariitano.

A quest'ultimo per quanto riguarda in modo particolare la storia di S. Gilla, per cui suggerirei di inserire nel primo capoverso « Il Consiglio regionale... » eccetera, al secondo rigo, dopo « dell'Oristanese - golfo di Palmas », le parole « del Cagliariitano », e dopo « S. Giusta » le parole « S. Gilla », in modo che questa inda-

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

gine, che viene posta all'attenzione del Consiglio, sia estesa a due importanti centri come quello del golfo di S. Antioco e dello stagno di S. Gilla, così gravemente compromesso, come hanno dimostrato le recenti manifestazioni che i pescatori dello stagno hanno ripetutamente svolto nella città di Cagliari, per denunciare all'opinione pubblica la drammatica situazione che si stava determinando.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Frau per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**FRAU (M.S.I.-D.N.).** Signor Presidente, io aggiungo perplessità a perplessità. Stamattina ci siamo sforzati di dimostrare che il problema si presenta nella stessa misura e negli stessi termini, dirò drammatici, non soltanto per le zone indicate nei tre ordini del giorno, ma per tutta l'Isola, per tutta la Sardegna.

Evidentemente la discussione, stamane, malgrado gli apprezzamenti, anche lusinghieri, al collega mio Capogruppo onorevole Lippi Serra, non è stata sufficiente ed esauriente. Perché, se è vero che vi è necessità di tentare di risolvere il problema nella sua interezza, non può essere assolutamente vero che vi possa essere interesse a risolvere prima la situazione del punto A o del punto B invece che quella del punto C. Se noi continuassimo un discorso di questo genere, io penso che potremmo nuocere agli intendimenti e agli scopi della legge stessa. Correremmo anche il rischio di distrarre la Commissione da quelli che sono i compiti che la legge fissa, indica e precisa.

Perciò io vorrei proporre, per un esame più attento, diceva taluno meno settoriale o meno campanilistico, ai presentatori dell'ordine del giorno, non tanto di ritirarlo ma di modificare, se è possibile, il loro atteggiamento, o quanto meno, vorrei pregare la Presidenza del Consiglio di esaminare l'opportunità di rinviare la discussione e l'approvazione dei tre ordini del giorno in discussione a dopo l'esame della legge stessa, per vedere se sarà necessario farne scaturire un unico ordine del gior-

no, magari concordato, in maniera che non si possa correre il rischio di danneggiare, in qualche modo, il contenuto, lo spirito, gli intendimenti della legge stessa.

Perché così facendo, io sarei autorizzato, da parte mia, a parlare del Sassarese, ma per buon gusto non lo faccio. Potrei parlare di Portotorres, ma per buon gusto non lo faccio. Potrei parlare di Olbia, ma non lo faccio. Sarei in contraddizione con il mio stesso pensiero, con le mie stesse preoccupazioni; ecco perché io vorrei pregare il Presidente del Consiglio di rinviare l'approvazione degli ordini del giorno testè in discussione alla fine dell'esame complessivo del disegno di legge numero 136, per vedere se non sia possibile la presentazione di un ordine del giorno unico e che naturalmente non sia settoriale e particolaristico come questo.

**PRESIDENTE.** Debbo una risposta all'onorevole Frau, per precisare, innanzi tutto, che questa è l'unica sede in cui si possano discutere e votare gli ordini del giorno già presentati, in quanto siamo ormai alla fine della discussione e la discussione generale sul disegno di legge è stata conclusa. Siamo in sede di votazione: prima dell'esame degli articoli si debbono votare gli ordini del giorno, quindi non rientra nei poteri di questa Presidenza il rinvio della votazione degli ordini del giorno ad altra sede.

Prego i consiglieri, poi, di avere la cortesia, nelle dichiarazioni di voto, di attenersi esclusivamente a dichiarazioni che siano tali. Per quanto riguarda i consiglieri che hanno introdotto elementi nuovi, rispetto all'ordine del giorno presentato, essi avevano la possibilità di farlo presentando altri ordini del giorno. Io penso che la Giunta vorrà accogliere le loro istanze, ed integrare questi ordini del giorno con le richieste che sono state fatte, anche perché poi la Commissione incaricata di questa indagine potrà autonomamente decidere di svolgere queste ulteriori indagini.

Pertanto metto in votazione l'ordine del giorno numero uno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Uno dei presentatori dell'ordine del giorno numero 2 può illustrarlo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Concas.

CONCAS (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non riesco a comprendere per quale motivo i colleghi della destra che hanno parlato poco fa, mi accusino di essermi occupato di un problema settoriale, addirittura di un problema di campanilismo!

Comunque, passando all'illustrazione dell'ordine del giorno numero 2, signor Presidente, devo ricordare che ci sarebbero tante cose da dire; però vi è una realtà concreta da rappresentare e cioè il pericolo dell'inquinamento di tutto il Campidano di Oristano, per un attentato che viene da monte, e per un attentato che viene da valle. Noi dobbiamo difenderci! E' questo un problema settoriale? E' questo un problema di campanile? Io ritengo che in quest'aula, chiunque sia libero di presentare gli ordini del giorno che vuole, per trattare tutta la materia che più gli pare e piace. Io, con i colleghi che hanno firmato, ho ritenuto opportuno, urgente, indispensabile ed inderogabile presentare un ordine del giorno che tratti della materia. Si tratta del pericolo di inquinare una vastissima parte della nostra Sardegna, della Sardegna di cui tutti quanti noi siamo rappresentanti. Non dobbiamo drammatizzare nè prendere le cose alla leggera; abbiamo la preoccupazione che Ottana possa inquinare tutto il Campidano di Oristano.

Abbiamo anche la preoccupazione che la creazione del porto industriale nel golfo di Oristano possa portare all'inquinamento a valle; temiamo di essere presi tra due fuochi. Che cosa dobbiamo fare? Mi rivolgo qui ai rappresentanti di tutta la Regione! Ai consiglieri regionali che rappresentano tutta la Sardegna! Devo chiedere: «vogliamo lasciar morire l'Oristanese, il Campidano di Oristano, per non so quali scuse e preoccupazioni?». Nell'ordine del giorno numero 2 c'è scritto chiaramente che noi vogliamo che il problema dell'Oristanese e il pericolo dell'inquinamento che viene da Ottana vengano studiati in maniera particola-

re. Nell'ordine del giorno numero 3, addirittura, io ho chiesto che vengano condizionate le concessioni di attività dell'esercizio delle industrie alla costruzione di una condotta che porti l'acqua depurata non al Tirso, bensì al mare. Non sto qui a significare se si tratta del mare orientale o occidentale, ma certamente quell'acqua depurata non deve e non può essere buttata nel Tirso nè può essere buttata nel lago Omodeo. Probabilmente l'indicazione relativa ad una condotta che porti al mare l'acqua, non è un'indicazione pertinente perchè si tratterebbe di indicare soluzioni che sono proprie dei tecnici. Ritiro questa proposta però la lascio come raccomandazione alla Giunta, perchè nell'esaminare tutto quanto il problema, esaminino la possibilità di allontanare dal fiume Tirso e dal lago Omodeo l'acqua depurata, attraverso questo sistema.

Perchè altri sistemi validi, signor Presidente, onorevoli colleghi, io non vedo. Le soluzioni sono poche: o si fa ricorso alla condotta, o si convoglia l'acqua in una crepa del terreno (ma crepe non ce ne sono), o la si butta nel fiume Tirso, che in quel punto è asciutto, o la si evapORIZZA (ma credo che una quantità così grande di acqua non possa essere evaporizzata). E allora, quale è la soluzione? Io non so, ripeto, se la soluzione più conveniente sia quella di portare quest'acqua nel mare della provincia di Nuoro, cioè nel golfo di Orsei, o se sia necessario versarla nel golfo di Oristano. Certo è un fatto che l'acqua non può e non deve essere buttata nel fiume Tirso o nel lago Omodeo, perchè gli oristanesi, gli abitanti del Campidano di Oristano bevono quell'acqua, e nessuno può attentare alla loro salute. Noi beviamo l'acqua che viene dal sottosuolo! Beviamo l'acqua che viene dai canali di irrigazione! Di conseguenza le acque del fiume Tirso e del lago Omodeo devono essere assolutamente pure. Se vi fosse una sola possibilità, una su cento, che le acque possano essere inquinate, questa possibilità dovremmo allontanarla.

Facciamo il possibile perchè l'acqua venga allontanata dal Tirso e dal lago Omodeo e portata nel mare orientale od occidentale. Que-

sta è la sostanza dell'ordine del giorno numero 2 che io chiedo al Consiglio di approvare, mentre, per quanto riguarda il contenuto dell'ordine del giorno numero 3, lo passo come raccomandazione alla Giunta.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 2, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

**SODDU (D.C.), Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.** La Giunta è favorevole all'accoglimento di questo ordine del giorno.

Debbo aggiungere che già stamane ho fatto presente che, non soltanto per Ottana, ma anche per tutti gli altri stabilimenti industriali, tutto quanto viene detto qui rappresenta la condizione per concedere gli incentivi e comunque per autorizzarne l'avviamento. Insomma, credo che la preoccupazione manifestata per Ottana valga per tutti gli altri impianti, e la Giunta, accogliendo anche il suggerimento del Presidente dell'assemblea, ritiene che questo ordine del giorno, che indica specificamente Ottana, possa essere ritenuto inclusivo di tutti gli altri problemi oggi aperti in Sardegna.

La Giunta è d'accordo anche per la raccomandazione del collega Concas.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** Io sono lieto che finalmente il Consiglio si trovi unito su un problema sul quale peraltro avremmo fatto bene a soffermarci qualche tempo fa. Finalmente ci occupiamo in maniera ufficiale, pubblica, di una questione che finora è rimasta ai margini della Regione e del Consiglio regionale.

E dico anche che, a mio parere, ha fatto bene il collega Concas a ritirare l'altro ordine del giorno, perchè questo ordine del giorno n. 2 è « assorbente » del terzo. Io ritengo, veramente, che la proposta avanzata dal Comune di Oristano e dal Comitato di zona di

Oristano, per uno scarico diretto a mare delle acque depurate degli impianti di Ottana, non sia un fatto da accantonare senza lunga discussione. Si fanno oleodotti per migliaia di chilometri, si fanno metanodotti per migliaia di chilometri, e mi pare che adesso un metanodotto, un gasodotto — chiamatelo come volete — debba attraversare l'intera Siberia. Pensate un po'; l'intera Siberia, cioè migliaia e migliaia di chilometri! In linea d'aria, da Ottana al mare ci saranno trenta o quaranta chilometri, a seconda del lato dell'isola in cui si deve portare quest'acqua.

Può sembrare una spesa eccessiva, ma le pazzie si pagano. Le pazzie si pagano: una volta che si è fatta una prima pazzia, la conseguenza è che bisogna affrontarne una seconda che tra l'altro, in linea generale, in linea assoluta, non è pazzia in relazione a quello che si è fatto ad Ottana. Perchè questi non sono impianti che debbano lavorare solo sei mesi, un anno o due. E' da pensare, dopo che sperperiamo 500 miliardi di denaro pubblico (e mi tratto su una cifra anti-governo Andreotti, perchè adesso sarà diventata 800 miliardi o lo sarà tra poco), per completare gli impianti, che essi debbano durare almeno un paio di decenni, salvo che i paesi produttori non finiscano per svegliarsi e anzichè mandarci petrolio ci mandino acqua salata, acqua di mare. In questo caso mi sembra difficile continuare a far funzionare la Petrolchimica con l'acqua salata! Ma, salvo questa eventualità, tutt'altro che da escludere nei prossimi anni o decenni, si tratta di impianti che, dato il costo che hanno, è da pensare debbano durare e lavorare per anni e anni. In altre parole costituiscono un fatto permanente.

E allora anche quella spesa (pubblica e privata, perchè penso che debbano collaborare anche i privati), da affrontare per la costruzione di una conduttura, o un canale di scolo, eccetera, al mare, se può sembrare, a prima vista, un fatto eccezionale, credo invece diventi necessaria e fondamentale una volta stabiliti i danni che possono derivare per l'intera plaga della Sardegna. Ecco dove è inaccettabile il paragone, che Ottana valga S. Antioco, valga

Portotorres. Non è vero, perchè i danni che possono portarsi da Ottana attraverso il Tirso non sono paragonabili, per niente, neppure a quelli gravissimi di S. Antioco e di Portotorres. E' una plaga intera che rischia di essere lasciata senz'acqua: l'agricoltura senz'acqua, la città di Oristano senz'acqua, gli stagni inquinati. Un danno incalcolabile! E allora, accanto ai 500 miliardi spesi per Ottana, rischiamo di avere danni per altrettanti 500 miliardi in tutto l'Oristanese, compresa l'agricoltura, la pesca, il turismo eccetera.

E' un fatto di cui bisogna finalmente prendere coscienza. La verità è che il Consiglio regionale, su questo problema, non ha mai discusso. Nel quarto programma esecutivo, quella famosa « noticina » di cinque righe l'abbiamo approvata nel giro di mezz'ora. Questa è la realtà delle cose! Non ci siamo mai intrattenuti su questa follia, sulla quale io insisto da anni perchè è una follia, confortato in ciò dal parere di esperti di tutte le industrie che opereranno ad Ottana. E' una follia, una follia che ormai è stata fatta. Oggi invero la follia è in gran parte fatta, e purtroppo si continua a farla, mandando altre industrie, continuamente, ad Ottana, perchè ci sono gli incentivi che ci sono.

Allora cerchiamo di salvare il salvabile: non possiamo certo distruggere gli impianti già fatti, ma cerchiamo di ridurre il numero, di dire un'«alt» a questi impianti, e cerchiamo quindi di evitare il danno maggiore. Tanto il danno economico ormai non è più eliminabile. Gli anni futuri diranno chi aveva ragione nel far le previsioni, anche se, ripeto, i massimi esponenti dell'ENI e della Montedison mi danno ragione già da adesso. Basta leggere l'«Espresso» delle settimane scorse; e coloro che mi danno pienamente ragione sono i maggiori responsabili...

USAI (P.C.I.). Anche « L'Unità » di oggi.

ZUCCA (Indip.). E « L'Unità », anche. Mi danno già ragione su questo affare. Ma ormai è fatta. Non si può consigliare agli oristanesi di pigliare la dinamite e far saltare tutto, evi-

dentemente, anche se penso che un giorno o l'altro lo faranno, se non si correrà ai ripari. Una popolazione che si vede minacciata nei suoi interessi, può arrivare anche a questo fatto, ma cerchiamo di evitarlo e cerchiamo di fare tutto il possibile.

Ora, per quanto si possa depurare l'acqua che esce dalla Petrolchimica, è impossibile, impossibile ridurla ad acqua potabile, ad acqua che si possa adoperare per irrigare i campi, e così via. E' materialmente impossibile. Di questo pigliamo atto. E allora vediamo quale può essere il costo di questo canale per portare le acque depurate al mare, e vediamo di correggere questa stortura, finalmente. Perchè, ripeto, è un fatto che riguarda veramente l'avvenire, non di una zona, ma della Sardegna; noi rischiamo di compromettere per i decenni e per i secoli futuri la zona più fertile della Sardegna.

In questo senso, ritengo, quindi, che sia assorbito l'ordine del giorno numero 3 da questo ordine del giorno n. 2. Esso contiene degli impegni tali che, se saranno osservati, come ci auguriamo e come vigileremo che lo siano, penso potranno correggere almeno questo aspetto del disastro che si prepara nel polo petrolchimico di Ottana.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Il Gruppo liberale voterà questo ordine del giorno innanzitutto per convinzione propria e poi per l'accorato appello che il collega Concas ha rivolto a tutte le forze politiche di questo Consiglio regionale, anche se ci dobbiamo rammaricare del fatto che analogo invito l'onorevole Concas, primo firmatario del secondo ordine del giorno, non abbia rivolto a tutti i gruppi politici al momento della sua redazione. Sarebbe stato opportuno, se si voleva un voto unanime dal Consiglio, chiedere a tutte le forze politiche se intendevano o meno sottoscrivere questo ordine del giorno. Evidentemente... (*Interruzione dell'onorevole Concas*).



No, non mi ha cercato, perchè ero presente, ero presente in aula tutta la mattina!

Evidentemente una firma del partito liberale avrebbe inquinato, almeno per la mentalità di alcuni, quest'ordine del giorno. Comunque, nonostante questa non preoccupazione, nonostante questa solita dimenticanza, assurda in queste particolari occasioni in cui si trattano problemi squisitamente tecnici e non politici, poco seria da chiunque voluta o richiesta, nonostante questo sciocco e stupido atteggiamento (mi si consentano una volta tanto questi termini poco parlamentari) noi voteremo a favore. Siamo superiori a queste discriminazioni, a queste emarginazioni, a queste dimenticanze che possono avere una loro logica ed essere plausibili nel momento in cui si traggono conclusioni politiche, ma mai quando si traggono conclusioni di ordine tecnico.

Voteremo, nonostante tutto, questo documento; lo voteremo per convinzione propria, condividendone gran parte delle motivazioni. Resterà in noi il sospetto che si è voluta la discriminazione nei nostri confronti perché tra un anno, in occasione delle prossime elezioni regionali, si potesse affermare che i liberali volevano l'inquinamento di tutta la zona di Oristano; altri motivi non saprei trovare, altrimenti, per giustificare il fatto di non essere stati interpellati.

Voteremo quest'ordine del giorno perchè anche noi riteniamo che, pure essendoci pochissime possibilità di inquinamento, sia opportuno tener conto, fino a che si è ancora in tempo, anche di una sola possibilità su cento, che questo possa avvenire. Non si può tener conto di quel solo uno per cento allorchè questa piccola percentuale di probabilità potrebbe giocare un ruolo importante sulla sicurezza della vita stessa degli abitanti della zona, potrebbe giocare un ruolo determinante sullo sviluppo agricolo di quel territorio.

Riprendendo un concetto, poc'anzi espresso dall'onorevole Zucca, anche noi riteniamo che, alla fin fine, costruire sessanta, settanta o ottanta chilometri di acquedotto (ritengo che sia esatto questo termine anche se trattasi di

acque di scarico) non sia una spesa così eccessiva, rispetto agli eventuali pericoli, così assorbente, da non consigliare le forze politiche di questo Consiglio ad insistere ed a chiedere che questa condotta venga messa in opera in modo da scaricare a mare le acque e le materie di risulta. D'altra parte, sempre ricordando un qualche cosa di cui venimmo a sapere allorchè ci recammo ad Ingolstadt (chiedo scusa se spesso ricordo questa utile esperienza), devo dire che laggiù apprendemmo, per notizia fornitaci dall'ENI, che per far funzionare lo stabilimento furono costruiti due oleodotti della lunghezza di alcune centinaia di chilometri. Uno che da Genova arriva ad Ingolstadt per il trasporto del greggio e l'altro che parte da questa città per scaricare a Trieste il prodotto lavorato.

Quindi, se l'azienda ritiene utile per sue necessità costruire simili opere quando queste servono allo sviluppo dell'azienda stessa, io ritengo che installazioni analoghe, oltretutto di dimensioni ben diverse, senz'altro più piccole e meno dispendiose, devono essere messe in atto nel momento in cui queste servono a proteggere la vita degli abitanti e la salubrità della zona da quelli che possono essere gli eventuali pericoli futuri, derivanti, non tanto in fase di lavorazione normale, quanto nel sempre possibile momento di inefficienza, da guasti negli impianti di depurazione. Anche un solo istante o un sol giorno di inefficienza delle apparecchiature antiinquinanti, dovuta ad un occasionale guasto, può mettere in crisi l'intero sistema e quindi non offrire più le garanzie di sicurezza.

Questa è una delle ragioni che ci porta a votare per convinzione a favore di questo ordine del giorno, salvo che qualcuno non ci dia la dimostrazione pratica che, anche in questa dannata evenienza, l'acqua che fuoriesce dagli impianti è comunque talmente pura da non destare preoccupazioni o pericoli di sorta. Desideriamo avere una certezza senza con questo pretendere che l'acqua proveniente dagli stabilimenti sia dell'acqua minerale che possa essere imbottigliata ed etichettata come acqua « delle sorgenti industriali di Ottana ». Entro

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

questi limiti e con questa certezza potremmo accettare l'impianto proposto; ma siccome questo non sarà possibile...

RAGGIO (P.C.I.). Viene già imbottigliata...

TUFANI (P.L.I.). Eh? Viene già imbottigliata? Allora possiamo stare tranquilli.

Tralasciando gli scherzi e le battute, che pur ci vogliono per rendere meno arido il discorso, la conclusione è che veramente si dia a tutta la zona dell'alto, medio e basso Tirso la sicurezza e la tranquillità. Anche se per ottenere questo risultato si dovesse affrontare una spesa del tutto superflua, io ritengo di poter affermare con tutta tranquillità, anche a nome del gruppo, che è sempre meglio in questo delicato settore degli inquinamenti andare con i piedi di piombo e al di là di ogni opinabile certezza, piuttosto che abbandonare una sola di quelle giuste e dovute cautele che comunque, in queste occasioni, devono essere tutte tenute presenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I. - D.N.). Signor Presidente, evidentemente mi ero espresso male, dato che il collega Concas ha sollevato delle osservazioni che, sinceramente, mi hanno un po' sorpreso.

Io non volevo dire di essere contrario alla salvaguardia dell'Oristanese da quello che può essere un processo di inquinamento. Assolutamente, no! Ben lungi da me l'intenzione di esprimere un concetto di questo valore. E' soltanto che, prendendo visione della legge, gli ordini del giorno testé in discussione e il suggerimento del cosiddetto canale per trasferire le acque inquinate direttamente nel mare, mi hanno un po' sorpreso. Ricordando il contenuto dell'articolo 2 che modifica lo stesso articolo della legge numero 6, ho detto: «Evidentemente qui, il contenuto di questo articolo non ha nessun valore, se è vero, come è vero, che dei colleghi si sentono autorizzati a

presentare un certo ordine del giorno che è, non dico in contrasto con questo articolo, ma evidentemente lo ignora ».

Onorevole Concas, si rilegga l'articolo 2 della legge emendata dalla Commissione; io intanto lo rileggo, se mi è consentito, a me stesso. Così recita: « Ai fini della razionale ed ordinata utilizzazione delle acque, nonché della salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale dell'Isola, è vietata l'immissione diretta ed indiretta dei rifiuti inquinanti, provenienti da lavorazioni industriali o dai servizi pubblici, nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei ». Io non so se il testo di questo articolo è stato tenuto presente dall'onorevole collega Concas, quando egli ha steso il suo ordine del giorno. Ora, non le pare che l'articolo 2 esprima un divieto a che le acque che sono state utilizzate per la lavorazione industriale, vengano immesse nel mare? Il suo ordine del giorno, invece, dice il contrario.

Per cui bisogna andarci molto attenti, perché mi pare...

PRESIDENTE. Onorevole Frau, quell'ordine del giorno è stato ritirato, e presentato come raccomandazione. La prego di dichiarare il suo voto sull'ordine del giorno numero due.

FRAU (M.S.I.-D.N.). Questo per giustificare, onorevole Presidente, la mia dichiarazione precedente. Non che io sia contrario, o che noi siamo contrari, a che dei mezzi o dei sistemi vengano posti in essere per evitare che la Sardegna abbia ad essere colpita da una delle più gravi e definitive calamità quale può essere quella dell'inquinamento. Noi siamo perfettamente in linea, siamo perfettamente favorevoli.

Stamattina, nella dichiarazione che ho potuto fare, mi pare di avere precisato ai colleghi del Consiglio quali siano le nostre preoccupazioni, le nostre aspettative, le nostre speranze. Per cui vorrei che il collega Concas fosse convinto della nostra buona fede.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Non viene messo in votazione l'ordine del giorno numero 3, perché è stato proposto e accolto dalla Giunta come raccomandazione. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MELIS PIETRINO, *Segretario*,

Art. 1

*Della protezione delle acque*

L'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, è così modificato: « Costituisce inquinamento delle acque la degradazione della loro qualità provocata o accresciuta da ogni scarico, scolo, deposito, immissione diretta o indiretta di materie di qualsiasi natura, in relazione: a) alla lesività per la salute, per la sicurezza pubblica, per l'ittiofauna, per gli usi civili, commerciali, industriali o turistici; b) alla suscettibilità di impedire o di rendere più gravosi trattamenti depurativi predisposti o da predisporre a qualunque fine, nonché processi naturali di autodepurazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Soddu - Spano - Del Rio. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

« Alla sesta riga, dopo le parole: "di qualsiasi natura", aggiungere: "e di energia" ». (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia ed informazione per illustrare questo emendamento.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione*. Signor Presidente, si è trattato di una dimenticanza. Bisogna aggiungere, oltre alle materie fisiche, che possono essere di diversa natura, anche le emissioni di energia, che possono essere di per sé inquinanti, perché riscaldano e modificano la struttura molecolare delle acque.

E' un'aggiunta a completamento del testo, insomma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Innanzitutto, credo che si possa accettare l'emendamento della Giunta.

Il problema che pongo io è questo: se non sia il caso, in testa all'articolo 1, di richiamare l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627. Perché dico questo? Perché è recente un atto dell'autorità amministrativa statale competente, la Capitaneria di porto (o come diavolo si chiama), in cui in concreto si disconosce la funzione della Regione in materia di concessioni di autorizzazione per gli scarichi a mare. L'osservazione che, nel caso dei fanghi rossi di Portovesme, si tratterebbe di scarichi in mare aperto, cioè al di fuori del mare territoriale, non mi convince. Io credo infatti che quando lo Stato ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative in materia di scarichi sia nel demanio marittimo, sia nel demanio territoriale, ha trasferito le uniche competenze che in realtà abbia. Anche il mare non territoriale è al di fuori della competenza, in quanto tale, dello Stato.

Ecco perché la proposta che faccio è di porre in essere, se lo si ritiene opportuno, una norma di attuazione. Non ha valore di legge verso terzi? Non lo so. Il fatto è che, mettendo la stessa dizione in una legge regionale che, all'ultimo articolo, contenga la solita disposizione che va rispettata e va fatta rispettare, io credo che il potere della Regione in questo campo possa diventare più incisivo. Stronchiamo, una volta per tutte, le velleità, più o meno

gratuite diciamo, dell'autorità statale competente in materia, di fare delle concessioni anche in contrapposizione al parere della Regione, come è avvenuto per i fanghi rossi di Portovesme. Può essere pleonastico richiamare l'articolo, però l'affermare in una legge regionale che « le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale... » eccetera, mi sembrerebbe fatto opportuno, tanto più che in altre leggi questo l'abbiamo fatto, cioè abbiamo richiamato Norme di attuazione e le abbiamo trasferite in leggi regionali, stabilendo anche, come facciamo in questo caso, quali sono gli organi che devono operare.

Perché, in questo campo, può darsi che l'autorità marittima statale possa anche cercare l'appiglio per dire: « Va bene, ma al posto mio chi prende queste disposizioni? Non c'è nessuna legge regionale che indichi quali siano gli organi che si sostituiscono all'autorità statale competente per materia ». In questo caso sappiamo che è l'Assessorato competente, ma è la prima volta che lo diciamo in una legge, perché in altre leggi questo non era detto e perché le leggi esistenti in materia risalgono al '55 e al '56 e sono quindi antecedenti al decreto con cui venivano trasferite le competenze amministrative.

Ripeto: può darsi che richiamare l'articolo sia pleonastico, ma a me parrebbe la riaffermazione di un potere che la Regione ha avuto e ha, in base allo Statuto e in base alle Norme di attuazione. Se fossimo d'accordo, a fare l'emendamento ci vuole poco.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Campus. Ne ha facoltà.

CAMPUS (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi dichiaro completamente d'accordo con quello che ha detto testé l'onorevole Zucca, e, proprio per esperienza di carattere amministrativo, devo dire che credo sia, anche se pleonastico, necessario, soprattutto direi per ricordare all'autorità dello Stato e ai suoi rappresentanti periferici che la Regione ha il diritto ed anche il dovere di intervenire in questo campo.

Però voglio precisare che l'autorità dello Stato, nella persona giuridica della Capitaneria del porto, aveva già trasferito in sede regionale tutte quante le pratiche per le concessioni. Pertanto mi meraviglio come, qualche volta, le Capitanerie del porto, io credo senza competenza, si siano arrogate il diritto ed anche il dovere di concedere, appunto, questi scarichi al mare. Pertanto io ritengo, per sottolineare la volontà politica della Regione Autonoma della Sardegna, e per la delega che è già stata data e trasferita alla Regione, che noi dobbiamo avere assoluta competenza in questo senso, nei principii, del resto, di tutte le deleghe e di tutte le competenze conferite alla Regione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione*. La Giunta non ha niente in contrario ad accogliere il suggerimento dell'onorevole Zucca, che probabilmente serve a completare il quadro normativo e ad avere maggiore certezza nel riferimento alla competenza. Come ha detto il collega Campus, noi abbiamo già le montagne di carte, anche se non abbiamo gli strumenti così collaudati che lo Stato ha in questo settore. Penso che un richiamo alle Norme di attuazione possa essere utile per dare maggiore certezza a tutta la struttura.

Se il collega Zucca vuol formulare un richiamo alla Norma di attuazione noi lo accettiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, vuol perfezionare l'emendamento?

ZUCCA (Indip.). Io vorrei sapere se non sia il caso, dato che la Norma di attuazione si riferisce anche ad altri argomenti (la regolamentazione della pesca, eccetera), di restringerla alla materia della legge. In tal caso potremmo dire: «Le funzioni amministrative delle au-

torità marittime sono trasferite all'autorità regionale ed esercitate secondo le norme della presente legge», considerando praticamente solo quell'aspetto, e lasciando l'altro aspetto ad altre eventuali leggi. In tal caso, onorevole Presidente, se vuol sospendere per pochi minuti la discussione sull'articolo 1...

**PRESIDENTE.** Sospendiamo dunque l'esame dell'articolo 1 e passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

**Art. 2**

*Della immissione dei rifiuti*

L'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, è così modificato:

« Ai fini della razionale ed ordinata utilizzazione delle acque nonché della salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale dell'Isola è vietata l'immissione diretta od indiretta dei rifiuti inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

L'Amministrazione regionale può autorizzare l'immissione di rifiuti quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Ogni iniziativa di attività industriale compresa nell'allegato elenco B dovrà essere sottoposta — ai fini dell'ottenimento delle relative licenze edilizie di competenza degli enti locali — al preventivo parere dell'Assessorato competente, per quanto attiene alla scelta della ubicazione dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico.

Ove gli scarichi, provenienti da attività che comunque saranno specificate dal Regolamento che verrà emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non producano rilevanti alterazioni delle acque re-

cipienti, l'Amministrazione regionale può delegare alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni e ai loro Consorzi la competenza al rilascio della autorizzazione allo scarico di cui al 2° comma.

Lo stesso regolamento disciplinerà le modalità di conferimento della delega e dell'esercizio della competenza che ne deriva ».

**PRESIDENTE.** All'articolo 2 sono stati presentati 3 emendamenti, che portano rispettivamente il numero 3, 4 e 6. Si dia lettura dei primi due.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

*Emendamento aggiuntivo Fadda - Concas - Schintu - Zucca:*

« Al terzo comma dell'articolo dopo le parole: "enti locali" aggiungere la seguente dizione: "nonché dei contributi previsti dalla legislazione vigente" ». (3)

*Emendamento aggiuntivo Fadda - Concas - Schintu - Zucca:*

« Dopo il terzo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente nuovo comma "ai fini di cui al precedente comma i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nei progetti generali di fabbricazione e sottoposti preventivamente alla approvazione dell'Assessorato competente" ». (4)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda per illustrare l'emendamento n. 3.

**FADDA (P.S.d'A.).** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è presentato alla luce di quanto è emerso dalla discussione di stamane. Al terzo comma dell'articolo, dopo le parole « enti locali », si aggiunge la dizione: « nonché dai contributi previsti dalla legislazione vigente ».

Questo è riferito non soltanto alla necessità di accertare le condizioni degli eventuali impianti di depurazione o comunque del gra-

do di inquinamento delle acque, e assoggettare pertanto i permessi edilizi alla sussistenza di queste condizioni, ma anche per assoggettare l'erogazione del contributo alle condizioni di rispetto delle norme a cui nell'articolo stesso si fa riferimento.

**PRESIDENTE.** Ha nuovamente facoltà di parlare l'onorevole Fadda per illustrare l'emendamento n. 4.

**FADDA (P.S.d'A.).** Onorevole Presidente, le iniziative di attività industriali, ai fini dell'ottenimento delle licenze, devono prevedere l'approvazione da parte dell'Assessorato alla ecologia.

Questa espressione, nella discussione di stamane è apparsa ai più generica. E' evidente che occorre precisare che i progetti relativi agli impianti di depurazione (che devono essere indicati in legge come necessari e obbligatori per le iniziative industriali di cui all'elenco, ovviamente, e non per le piccole attività artigianali) i progetti relativi, dicevo, agli impianti di depurazione, devono essere essi stessi sottoposti all'approvazione da parte dell'Assessorato e inclusi nei progetti generali di fabbricazione.

**PRESIDENTE.** Poichè l'emendamento numero 6 è stato presentato solo in questo momento non è stato possibile riprodurlo. Ne do pertanto lettura:

*Emendamento sostitutivo parziale e soppressivo parziale Anedda - Lippi - Chessa - Frau:*

« Nel primo comma le parole: "dei rifiuti" sono sostituite con le parole: "degli scarichi". Nel secondo comma le parole: "di rifiuti" sono soppresse ». (6)

Io pregherei i presentatori dell'emendamento di completare la frase, perché, nel momento in cui si sopprimono le parole « di rifiuti », se non si aggiungono le parole sostitutive, la frase rischia di non aver senso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda per illustrare questo emendamento.

**ANEDDA (M.S.I.-D.N.).** La prima parte dell'emendamento è stata ispirata dal senso restrittivo che ha il termine « rifiuti ». Quando si dice: « Ai fini della razionale e ordinata utilizzazione delle acque nonché della salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale dell'Isola, è vietata l'immissione, diretta e indiretta, dei rifiuti inquinanti... », a nostro parere il termine « scarichi », che la legge adopera in tutto il contesto e in tutti gli altri articoli, ha una accezione più vasta rispetto al termine « rifiuti », più restrittivo.

Partiti da questa premessa, abbiamo esaminato il secondo comma, che recita: « L'Amministrazione regionale può autorizzare l'immissione di rifiuti quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi... ». Mi pare che sintatticamente suoni meglio così: « L'Amministrazione regionale può autorizzare l'immissione, quando la caratteristica inquinante degli scarichi risulta... ». E' chiaro che l'immissione si riferisce a ciò che è detto prima, cioè agli scarichi; diversamente avremmo un termine restrittivo, mentre prima ne abbiamo introdotto uno estensivo. Questo è lo scopo dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** L'emendamento numero 4, secondo me, dovrebbe suonare così: « Ai fini di cui al precedente comma, i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione degli impianti », anche per non ripetere la parola « progetti » due volte. Bisognerebbe poi togliere anche la parola « generale », perché equivoca, in quanto potrebbe sembrar alludere al progetto di massima e non al progetto esecutivo.

**ANEDDA (M.S.I.-D.N.).** Delle opere.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Zucca di precisare meglio la dizione che si intende sostituire a quella attuale dell'emendamento, in modo che gli uffici possano raccogliere l'esatta formulazione.

ZUCCA (Indip.). La dizione è: « Nella progettazione delle opere ».

Ritengo opportuno, signor Presidente, se la Giunta e la maggioranza del Consiglio sono d'accordo, che il regolamento di attuazione, che ha una importanza notevole, sia sottoposto anche al parere della Commissione competente. Sarebbe una garanzia per la Giunta e per il Consiglio.

PRESIDENTE. La Giunta accoglie la raccomandazione.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6, parziale e soppressivo, a firma Anedda e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3, Fadda - Concas - Schintu - Zucca. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero quattro, Fadda - Concas - Schintu - Zucca, nella seguente dizione: « Dopo il terzo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente nuovo comma: "Ai fini di cui al precedente comma, i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente all'approvazione dell'Assessorato competente" ». Questa è la dizione che scaturisce dalla modifica al testo originario dell'emendamento, a seguito della sostituzione suggerita dal consigliere Zucca. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un altro emendamento aggiuntivo a firma Zucca - Fadda - Raggio all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

« Al quarto comma, dopo le parole: "della presente legge", dire: "sentita la competente Commissione consiliare" ». (10)

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ricordo che era stata sospesa la discussione dell'articolo 1 e dell'emendamento numero 8. Riprendendola, comunico che a questa Presidenza è pervenuto un altro emendamento aggiuntivo a quell'articolo a firma Zucca - Campus - Raggio - Corona. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

« All'articolo 1 aggiungere il seguente primo comma: "Le funzioni amministrative della autorità marittima statale, trasferite alla Regione sarda ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, concernenti i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale, sono esercitate dall'Amministrazione Regionale della Sardegna in base alle norme della presente legge" ». (9)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento n. 8, Soddu - Spano - Del Rio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo Zucca - Campus - Raggio - Corona, n. 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

ZUCCA (Indip.). Penso che in sede di coordinamento sarebbe bene far diventare ar-

articolo 1 questo emendamento, e il « vecchio » articolo 1, articolo 1 bis.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 3.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

**Art. 3**

*Autorizzazione allo scarico*

L'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, è così sostituito: « Per l'autorizzazione di cui all'articolo 2 deve essere inoltrata all'Assessorato competente apposita domanda corredata di una relazione tecnica indicante la natura dell'attività che dà origine alla immissione, gli eventuali processi di lavorazione, l'entità e la ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica, chimico-fisica e biologica dei rifiuti, nonché il trattamento epurativo che si intende adottare.

L'autorizzazione deve essere richiesta, altresì, per gli ampliamenti degli impianti e per le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare quantitativamente e qualitativamente le acque di scarico.

L'autorizzazione è subordinata all'effettuazione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle acque, nonché delle prove di ittiotossicità dello scarico da eseguirsi su fauna ittica autoctona qualora l'Assessorato competente ne rilevi la necessità dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è concessa con decreto dell'Assessore regionale competente previo accertamento, mediante verifica, dell'assolvimento delle prescrizioni stabilite in sede di istruttoria e del sistema di epurazione adottato.

Il provvedimento di autorizzazione, valido per un periodo massimo di tre anni, stabilisce per ciascuno scarico le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche ammissibili, tenendo conto della contemporanea presenza

di altri scarichi, della loro entità, composizione, distanza, caratteristiche geoidrologiche e capacità autodepurative del recapito finale ».

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale a firma Tufani-Medde. Se ne dia lettura.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

« L'ultimo comma è soppresso ». (1)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tufani, per illustrare questo emendamento.

**TUFANI (P.L.I.).** Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento soppressivo per due motivi.

Il primo in quanto non si può pensare che tutte le industrie, regolarmente autorizzate, debbano essere sottoposte ogni tre anni alla possibilità di dover modificare gli impianti, non per difetto degli stessi o per insufficienza, ma perchè, ad un bel momento, e lo dice espressamente il testo del comma che noi proponiamo di esprimere, perchè ad un bel momento l'ambiente non può più raccogliere quel tipo di scarichi in quanto, per esempio, sono state concesse altre autorizzazioni senza tener conto della realtà esistente. Ritengo che sia compito preciso degli organi tutori e di sorveglianza impedire che altre industrie vengano ad inserirsi laddove lo scarico delle precedenti che si immette, per fare un esempio, in un fiume, non consente a questo di poter sopportare altre immissioni di materie inquinanti.

D'altra parte, ed è il secondo motivo del nostro emendamento, il fissare ogni tre anni l'obbligo della presentazione degli elaborati, potrebbe portare ad un altro inconveniente. Il momento in cui si è concesso ad una industria una autorizzazione che ha valore triennale e, nel corso di questo periodo di tempo, viene concesso un secondo permesso ad altra azienda, come potrà intervenire l'Assessore alla sanità nei confronti della prima concessoria, prima che sia trascorso il termine dei tre anni, anche quando la sommatoria delle



materie inquinanti degli scarichi non rientrasse più nei limiti di sicurezza, ma quando non sono mutate le caratteristiche naturali del bacino o dell'alveo assorbente? Le garanzie originarie per gli scarichi sono già previste nell'articolo 2 e nell'articolo 3 del disegno di legge. Chiunque debba impiantare una nuova industria deve sottoporre lo schema degli impianti di depurazione all'approvazione dell'Ente tutorio sia esso delegato o sia esso l'Assessorato.

L'ultimo comma dell'articolo in discussione, così rimanendo, rappresenta, per chi debba impiantare una azienda, una spada di Damocle che, per ragioni non perfettamente legate alla salvaguardia dell'ambiente, potrebbe abbattersi su una industria non più gradita, magari per ragioni politiche. Si potrebbe, al limite, boicottare una industria mettendogliene un'altra al fianco e costringendo la prima, ogni tre anni, a sottoporsi a ricorrenti oneri finanziari per ristrutturare gli impianti di depurazione.

D'altra parte, e concludo, se durante il processo di lavorazione si dovesse arrivare ad un inquinamento delle acque, dovuto a qualsiasi causa anche di forza maggiore e sopraggiunta, l'articolo 11 dà la possibilità di un intervento immediato da parte degli Enti interessati.

Ecco le ragioni che ci hanno portato, signor Presidente e onorevoli colleghi, a presentare l'emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

**FADDA (P.S.d'A.).** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non sono d'accordo sull'emendamento proposto.

Credo che, a garanzia della rispondenza alla finalità che la legge si propone, bisogna lasciare questo termine di tre anni, e rispondo all'eccezione dell'onorevole Tufani con un esempio: supponiamo che la tecnica moderna possa prevedere la realizzazione di impianti del tutto innovatori e capaci di ridurre anche quei tassi di inquinamento che sono ritenuti tollerabili. E' evidente che, a questo punto,

alla scadenza dei tre anni gli impianti dovranno essere adeguati. Su questo non c'è dubbio. Un impianto di depurazione non può rimanere eternamente lo stesso, si può anche prevedere che esso debba essere sostituito, perchè la sua finalità principale è quella della salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'acqua. Questo è il punto che mi spinge a non accettare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Schintu. Ne ha facoltà.

**SCHINTU (P.C.I.).** Per le stesse considerazioni che faceva l'onorevole Fadda, noi siamo contrari a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3.

Vorrei ricordare all'onorevole Tufani che in Commissione abbiamo fatto una lunga discussione su questo comma. La legge originaria parlava addirittura di 5 anni, e abbiamo ridotto il termine a tre anni perchè ci fosse la possibilità di un effettivo controllo. Secondo me, questo ultimo comma garantisce un effettivo controllo sugli impianti anti-inquinamento. Noi riteniamo che le aziende, le industrie, di qualsiasi tipo siano, non debbano mai inquinare e quest'ultimo comma dell'articolo 3 porta, secondo noi, ad avere un effettivo controllo, per cui siamo contrari alla sua soppressione.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** Io credo che le preoccupazioni del collega Tufani non abbiano validità. Perchè? Perchè se si dicesse: « Scaduti i tre anni, l'industria sospende di lavorare », io capirei, ma l'industria continua a lavorare; sapendo che entro il terzo anno scade l'autorizzazione, fa in tempo utile una domanda per riaverla e nel frattempo continua la produzione. Supponiamo che la Regione tardi, anche un anno, per colpa sua, a dare l'autorizzazione: l'industria continua comunque a lavorare.

Però un controllo, diremmo, generale, ogni tre anni, è importante, non soltanto per

esaminare quegli impianti, ma anche perchè in una determinata zona, in un determinato corso d'acqua, finchè si fa solo un impianto, esso da solo non raggiunge il massimo di inquinamento, ma se nel frattempo in questi tre anni sorgono altre industrie, allora il tasso di inquinamento delle acque che era valido tre anni prima, può non esserlo più nel momento in cui ci sono altre industrie. D'altra parte non è che possiamo dire: « Da questo momento sorge soltanto quest'industria! ». Non possiamo evitare, evidentemente, che ne sorgano altre.

Quindi, un controllo ogni tre anni è opportuno, fermo restando che l'industria non riceve alcun danno, perchè continuerà a produrre, farà la domanda, e l'autorità competente, cioè la Regione, vedrà se nel frattempo sono sorte altre industrie che hanno provocato un maggiore grado di impurità complessiva delle acque. Allora potrà intervenire, per esempio facendo aumentare le capacità depuratorie di tutte le industrie di quella zona, praticamente. In sostanza è un controllo non soltanto sulla singola industria, ma sulla zona complessiva in cui avvengono gli scarichi. Ripeto, si dicesse: « Scaduti i tre anni l'industria sospende di lavorare », allora avrei capito l'osservazione del collega Tufani, ma se l'industria sa che l'autorizzazione scade, per esempio, a dicembre di quest'anno, a giugno fa la domanda per avere l'altra, e può continuare a lavorare. Se l'Amministrazione regionale tarda a dare l'autorizzazione anche un anno, all'industria non gliene importa niente, tanto continua a lavorare.

Ma è una precauzione che secondo me la autorità pubblica deve prendere proprio perchè, come dice giustamente il comma: « tenendo conto della contemporanea presenza di altri scarichi » che, può darsi, al momento della prima autorizzazione non fossero presenti...

TUFANI (P.L.I.). E' quello che voglio evitare, collega Zucca.

ZUCCA (Indip.). Egregio collega Tufani, qui mettiamoci d'accordo: vogliamo salvaguardare l'interesse pubblico o no?

Un'industria, oggi, può avere un grado sufficiente di depurazione perchè sola in quella zona, ma domani possono sorgere altre sei industrie che, unite, possono inquinare quelle acque. Allora, ecco che il controllo da parte del pubblico potere potrebbe anche, eventualmente, impedire che sorgano altre industrie in quella zona, secondo me.

Ripeto, quindi: danno emergente per l'industria non ne sorge, e questa è una precauzione che è giusto che la pubblica autorità si prenda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io non mi dilungherò a dire che l'emendamento di soppressione proposto dal collega Tufani, risponde, a mio giudizio — e sto parlando a titolo personale — a una esigenza di coerenza, nello spirito e nel contenuto della legge stessa. Come diceva poco fa l'onorevole Tufani, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo è giustificata dal contenuto dell'articolo 11, ove si parla di un controllo costante dell'industria stessa e di tutti gli strumenti che l'impianto deve mantenere efficienti per evitare gli inconvenienti da tutti paventati.

Mi pare che la soppressione sia logica, perchè quando io leggo « ogniquale volta risulti che le condizioni stabilite dal decreto di autorizzazione non sono state rispettate », debbo ammettere che l'Amministrazione regionale sta operando costantemente un controllo; se invece lascio l'espressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, mi pare che potremmo essere tratti in inganno e potremmo anche quasi lasciare intendere che una certa larghezza di controllo può essere anche giustificata.

Ecco perchè io ritengo utile, proprio in quanto leggo attentamente l'articolo 11, la soppressione proposta dal collega Tufani.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-D.N.). Onorevole Presidente, io prendo la parola non per contraddire o

voler polemizzare col collega del mio gruppo onorevole Frau...

ZUCCA (Indip.). Un confronto democratico!

LIPPI (M.S.I.-D.N.). Esatto!... ma per esprimere un parere che non coincide perfettamente con quanto l'onorevole Frau ha detto.

Dunque, l'ultimo comma, che vorrebbe essere soppresso dall'emendamento Tufani-Medde, recita: « Il provvedimento di autorizzazione, valido per un periodo massimo di tre anni, stabilisce per ciascuno scarico le caratteristiche chimiche... » eccetera.

Ora, cosa potrebbe accadere, in definitiva, in una azienda? Potrebbe accadere, intanto, quello che l'onorevole Zucca ha detto: che in questo stesso corso d'acqua, nell'arco di tre anni, di due, di un anno, possano venire scaricati rifiuti di aziende insediatesi successivamente, scarichi che possono alterare...

TUFANI (P.L.I.). Ma deve dare l'autorizzazione la Giunta a quella azienda!

LIPPI (M.S.I.-D.N.). Ma non significa assolutamente niente! In questa legge si sono fissate delle tabelle che, come giustamente ha detto l'Assessore, sono puramente indicative; tra l'altro si stabiliscono i famosi M.L.P., che sono indici molto aleatori, e che possono saltare per una infinità di ragioni. Una di queste è la modifica del processo di produzione; un'altra può essere l'alterazione degli impianti di depurazione; un'altra ragione può essere il fatto che possono sovrapporsi, agli scarichi preesistenti, altri scarichi di altre aziende che nel frattempo s'insediano.

Cioè, a un certo punto si modificano quelle condizioni idriche che, se possono essere tollerate oggi, non possono più essere tollerate in un arco di tempo più vasto, se pur limitato. Il fatto che a un certo punto la legge si cauti, a me pare sia essenziale. Questo fatto non vuole essere limitativo nè coercitivo; è soltanto cautelativo; direi che è preventivo, è una profilassi, in definitiva, quella che si fa. Evitare, cioè, con controlli a tempi brevissimi, che

si alternino quegli equilibri che possono essere validi oggi, e non esserlo più fra due anni.

Io sono perfettamente d'accordo con la tesi del collega Zucca: è estremamente pericoloso aderire alla proposta dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3, presentato dagli onorevoli Tufani e Medde.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento n. 1, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione*. La Giunta non è favorevole all'accoglimento dell'emendamento, anche perché sembra ci sia una certa confusione. L'emendamento, infatti, parla di soppressione di tutto il comma, il che sarebbe abbastanza assurdo; credo che il collega Tufani vorrebbe sopprimere, semmai, l'inciso « valido per un periodo massimo di tre anni », ma non anche il resto. Comunque, sia che rimanga in questo modo, sia che venga formulato in un'altra forma, resta assolutamente necessaria la possibilità, e direi l'obbligo della pubblica amministrazione di verificare e controllare, entro un periodo massimo di tre anni, i permessi concessi. E' vero che c'è l'articolo 11, però, se viene sancito un obbligo, per la pubblica amministrazione stessa, di verificare e controllare entro un periodo massimo di tre anni, si è più garantiti tutti, mi sembra. Forse la formulazione può dare adito a qualche inconveniente, ma se vuole significare questo, in questo spirito va accolta.

Potremmo aggiungere dopo il comma, se vogliamo accettare in qualche modo le preoccupazioni dell'onorevole Tufani, questo: che il provvedimento di autorizzazione debba essere comunque sottoposto non soltanto a revisione, ma anche a controllo e verifica, entro un periodo massimo di tre anni. Sarebbe un'esigenza assolutamente necessaria.

FRAU (M.S.I.-D.N.). Ci garantisce.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità ecologia e informazione*. Beh, non direi che ci

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

garantisce esattamente, perché può anche mancare l'iniziativa della pubblica amministrazione. Invece quando è stabilito che ci debba essere, ci deve essere, insomma.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Tufani-Medde. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 3 nel testo integrale della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

**Art. 4**  
**Sanzioni**

L'articolo 4 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, rimane invariato.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** Sotto il profilo della tecnica legislativa, questo è un articolo un po' strano, perchè quando si parla di modifica ad una legge, bisogna citare soltanto gli articoli che si modificano e non gli altri. Comunque, si può anche lasciare questo articolo 4.

Siccome si tratta di modifica ad una legge, bastava non citarlo, e rimaneva lo stesso. Da un lato può attirare l'attenzione del Governo, dall'altro si può anche ribadire...

**ANEDDA (M.S.I.-D.N.).** Come tecnica legislativa, bisognava abrogarla questa legge.

**ZUCCA (Indip.).** Eh, lo so, va bene. Ma il bello è che non hanno fatto questo proprio

per mantenere in vita quel principio che allora passò, e che oggi può non passare. Comunque, si lasci o non si lasci, questo articolo non ha tanta importanza.

Quello che voglio dire io all'Assessore competente è che, approvata questa legge, immediatamente bisognerà farne un'altra per modificare questo articolo 4. Perchè? Perchè una volta che il principio è passato, che la legge è passata, allora potremmo passare all'attacco e portare le sanzioni da 10 mila lire a 500 mila, da 1 milione a 500 milioni. Una volta passata la legge, allora potremmo fare l'*escalation*.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

**Art. 5**

**Classificazione della acque.**

Per la protezione dagli agenti inquinanti le acque dell'Isola sono divise in classi in relazione alla loro utilizzazione come recipienti di scarico delle acque usate.

Tali classi sono:

**Classe A**

acque dolci siano esse correnti o limniche;

**Classe B**

acque salmastre comprendenti gli « stagni » costieri (detti anche lagune, laghi salmastri, laghi costieri) foci fluviali e tutte quelle acque ove si facciano sentire gli effetti della clorinità marina con la più alta delle maree sizigiali;

**Classe C**

acque marine siano esse contenute in insenature o sia che bagnino coste aperte.

E' comunque sempre vietata l'immissione di acque usate in sistemi idrici sotterranei in qualunque tipo di terreno ed a qualunque profondità esse scorrano.

Per ciascuna classe delle acque di cui al secondo comma sono fissate, nella tabella al-

legata alla presente legge, le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche massime ammissibili nelle acque recipienti, alle distanze indicate dagli scarichi stessi.

La tabella indicata nel comma precedente può essere modificata su proposta dell'Assessore competente udito il parere del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque, di cui al successivo articolo 6, con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta medesima.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** Signor Presidente, mi pare che la materia della tabella sia molto importante, perchè, direi, è il « succo » della legge. Siccome se ne è occupata in modo particolare la Commissione competente, sarebbe bene che si sentisse il suo parere ogniqualvolta si intende modificare la tabella contenuta nell'articolo.

**PRESIDENTE.** E' pervenuto alla Presidenza un emendamento aggiuntivo all'articolo 5, a firma Zucca - Corona - Raggio. Se ne dia lettura.

**MELIS PIETRINO, Segretario**

« All'ultimo comma, dopo le parole: " della Giunta medesima ", dire: " sentita la competente Commissione consiliare" ». (14)

**PRESIDENTE.** Mi sembra che l'emendamento sia già stato brevemente illustrato. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia ed informazione.

**SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione.** La Giunta è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

Art. 6

*Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque.*

Presso l'Assessorato all'ecologia è istituito il Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque composto:

— dall'Assessore competente o per delega dal Direttore dei Servizi dello stesso Assessorato, che lo presiede;

— da sei membri esperti in materia attinente all'ecologia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;

— da un funzionario dell'Assessorato;

— da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dall'Assessore competente scelti tra gli esperti di cui all'articolo 8;

— da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dalle tre associazioni sindacali più rappresentative;

— dal Presidente delle Amministrazioni provinciali o da un loro delegato;

— dal Comandante del dipartimento marittimo della Sardegna o da un suo delegato.

L'Assessore può richiedere la partecipazione di rappresentanti di Enti locali, di altri Enti e di categorie interessate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Disimpegna le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

Ai componenti del Comitato spettano i compiti previsti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Faccio solo osservazioni generali, non è che proponga emendamenti.

Questo comitato consultivo, capisco che sia importante, ma è abbastanza numeroso. Direi che, per l'esperienza di noi tutti, è un po' troppo numeroso. Prima osservazione.

Seconda osservazione: non sono citate le Università. Voi mi direte: « Tra gli esperti nessuno ci vieta di nominare anche professori di università ». Non so, però accanto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, forse una rappresentanza delle Università sarde poteva anche essere accettata.

Infine, una correzione puramente formale. Dove si dice: « dal Presidente delle Amministrazioni provinciali », bisogna invece dire: « dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se esaminiamo, come a parer mio è opportuno, unitamente gli articoli 6 e 8, constatiamo come questo disegno di legge preveda all'articolo 6 un comitato consultivo e all'articolo 8 un centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale. Tra i due organismi ritengo che il più importante sia il primo, il comitato consultivo che affianca e conforta con le sue decisioni, anche se non vincolanti, l'opera dell'Assessore nel momento in cui questi deve assumere decisioni o prendere indirizzi; l'altro invece deve occuparsi esclusivamente di studi ecologici.

Io faccio mie alcune preoccupazioni del collega Zucca e sottolineo il fatto che anche questa volta non si è voluto rinunciare — come d'altronde ormai accade da un po' di tempo a questa parte nel nostro Paese ogniqualvolta si adotta un provvedimento qualsiasi — a fare della demagogia. Si è infatti voluto inserire nel comitato tecnico tre membri esperti in ecologia designati dai sindacati. I sindacati in Italia, per alcuni, sono diventati come il prezzemolo: indispensabili. Nel momento in cui le organizzazioni sindacali più rappresen-

tative indicheranno tizio e caio quali loro rappresentanti e li indicheranno come persone « particolarmente esperte », come lo accerteremo? Andremo a consultare la loro carta di identità per vedere se vi è segnata questa particolare qualifica? E nel caso che il designato non fosse tale, come spesso è accaduto in altre occasioni, cosa farà l'Assessore? Si metterà in contestazione con le forze del lavoro per così poco? La stessa osservazione vale per le nomine previste in altro comma dello stesso articolo di altri sei membri — sempre da scegliersi tra competenti della materia — da farsi da parte del Consiglio regionale con voto limitato a quattro. Si evince facilmente come si sia preferita ad una rappresentanza tecnica una presenza politica.

Ben diverso e giusto il criterio di scelta permesso all'Assessore, il quale dovrà chiamare a far parte del comitato tre membri facenti parte del centro studi di cui all'articolo 8 che saranno veramente degli esperti, in quanto detto organismo sarà composto da professori universitari, docenti o comunque da persone che per mestiere trattano e studiano i problemi attinenti alla ecologia.

La preoccupazione è che si faccia, ancora una volta, un comitato di politici e non di tecnici con risultati operativi facilmente prevedibili. Cosa che è accaduta spesso nel passato ogniqualvolta si è richiesta la presenza di persone particolarmente competenti; esempi probanti sono i molti Enti regionali ove la presenza degli esperti è sconosciuta.

Questi i motivi e queste le preoccupazioni che mi portano a suggerire un certo ribaltamento. I componenti del comitato di cui all'articolo 6 dovrebbero essere quelli oggi previsti dall'articolo 8 e, semmai, ristrutturare quest'ultimo articolo con la immissione delle rappresentanze politiche e sindacali, se proprio non se ne può fare a meno.

In questa maniera avremo un comitato consultivo costituito con persone sicuramente competenti che studierà e discuterà seriamente sui problemi senza fare, una volta tanto, della inutile polemica.

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 7

*Funzioni del Comitato consultivo regionale  
contro l'inquinamento delle acque.*

Il Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque:

a) propone l'effettuazione di studi, programmi, in relazioni alla difesa dell'ambiente ed allo smaltimento dei rifiuti;

b) esprime parere sulle singole istanze di autorizzazione;

c) esprime parere in relazione alla scelta delle ubicazioni dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico di cui all'articolo 2 terzo comma;

d) esprime parere sulla adozione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca di cui al successivo articolo 11.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Anedda - Lippi - Frau - Chessa. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

«Alla lettera a), dopo la parola: "programmi", aggiungere la parola: "ispezioni"». (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda per illustrare questo emendamento.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Il suggerimento a presentare l'emendamento mi è stato dato dall'onorevole Zucca, il quale, parlando precedentemente sugli ordini del giorno, e parlando proprio di questo comitato, affermò che esso doveva svolgere una funzione quasi di

inchiesta permanente. Allora mi son reso conto che, laddove si parla delle funzioni del comitato — che tra l'altro sono funzioni consultive — non era data allo stesso la possibilità di proporre inchieste, poiché questa era riservata all'Assessore, così come è precisato dall'articolo 10.

L'emendamento quindi aggiunge alla lettera « a » la possibilità, per il comitato, di proporre inchieste. Io, anziché di inchieste, ho parlato di accertamenti, ma in questo senso, cioè che quando il comitato si accorge che qualche cosa non va in una determinata zona, può sollecitare l'Assessore a farvi degli accertamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Io concordo con questa proposta, ma forse occorreva anche il comma aggiuntivo: « esprime parere su tutte le questioni che vengono sottoposte all'Assessore », perché, questo fatto di limitare proprio ai punti 1, 2, 3 e 4... Ci potrebbe essere dunque un punto più generico, che dicesse: « di tutte le questioni di cui è investito l'Assessore che lo presiede », questioni che oggi non possiamo prevedere.

Forse un comma di questo genere salverebbe tutto, praticamente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia ed informazione.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione*. La Giunta concorda con l'emendamento illustrato poc'anzi e anche con quanto dice il collega Zucca. Si può senz'altro aggiungere « quanto altro gli verrà sottoposto dall'Assessore ».

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un altro emendamento aggiuntivo allo articolo 7 a firma Zucca - Milia - Pedroni.

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«e) esprime parere su tutti i problemi che verranno presentati dall'Assessore competente». (15)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 8

*Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale.*

Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche concernenti la protezione delle acque e dell'ambiente naturale, è istituito un Centro studi ecologici sotto la vigilanza e il controllo dell'Assessorato competente.

La composizione e i compiti di detto Centro verranno stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 2, penultimo comma, della presente legge, tenendo presente che a farne parte dovrà essere chiamato almeno un esperto per ciascuno delle seguenti discipline:

- ecologia;
- igiene;
- chimica;
- fisica;
- medicina del lavoro;

- idrobiologia;
- zoologia;
- geologia;
- ingegneria sanitaria;
- ingegneria idraulica.

Per lo stesso scopo di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi e concedere contributi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi, convegni, per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

L'erogazione dei fondi e dei contributi predetti è effettuata con decreto dell'Assessore competente.

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale e aggiuntivo Usai - Schintu - Montis. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Sostituire il penultimo comma col seguente: "Per lo stesso scopo di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi e concedere contributi alle Università, a Istituti pubblici di ricerca e agli Enti locali per il finanziamento di studi, ricerche, programmi, convegni". All'ultimo comma aggiungere: "sentita la Commissione competente"». (13)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Schintu per illustrare questo emendamento.

SCHINTU (P.C.I.). Abbiamo presentato questo emendamento per precisare meglio a chi devono essere concessi i contributi e i finanziamenti; noi riteniamo che siano gli istituti e gli enti locali.

Poi l'ultimo comma, aggiuntivo: «sentita la commissione competente» (la commissione ecologia), risponde all'esigenza di articolare meglio questa legge per quanto riguarda la concessione di contributi e fondi a questi enti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta



## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

su questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia ed informazione.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione*. La Giunta è favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

Vorrei proporre, con i colleghi Spano e Del Rio, un altro emendamento, che chiarisce meglio il testo di questo comma. Lo leggo:

«Al terzo comma, dopo le parole: "è autorizzata", aggiungere le parole: "a provvedere direttamente"». (16)

Se facciamo il caso che debba organizzare un convegno, anche direttamente, non vedo perché non lo possa fare; e allora vorrei presentare un emendamento aggiungendo questo.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte dell'emendamento Usai - Schintu - Montis, cioè la parte che inizia con le parole: «per lo stesso scopo di cui al primo comma» e finisce con: «ricerche, programmi, convegni». Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'articolo 8 come risulta dopo l'approvazione di questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la seconda parte dello emendamento Usai - Schintu - Montis, laddove dice: «Sentita la commissione competente». Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 16 proposto dall'Assessore Soddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

## Art. 9

## Spese

Le spese di istruttoria e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione — con tariffe pari a quelle vigenti nella pubblica amministrazione — sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito presso la tesoreria regionale o quella provinciale, comunale o consorziale nel caso di delega di cui all'articolo 2, nella misura stabilita dall'Assessore competente o dall'Ente locale delegato, in relazione alle presumibili entità delle spese.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione*. Per chiedere un chiarimento al relatore, possibilmente. Nel testo approvato in Commissione figura l'inciso: «con tariffe pari a quelle vigenti nella pubblica amministrazione». Io vorrei aver chiaro il significato di questo inciso, perché si tratta di operazioni, diciamo, di attività, che non hanno tariffe, e mi sembra difficile trovare un riferimento nella pubblica amministrazione a una attività che la pubblica amministrazione stessa non ha esercitato finora. Mi sembra che da questo comma l'inciso vada cassato, e che si debba trovare qualche altra espressione. Non vorrei che poi si paralizzasse tutto il meccanismo di controllo e così via, perché si devono applicare tariffe di cui non si conosce, in questo momento, neppure il riferimento. Ecco, a quali tariffe ci riferiamo, che cosa significa? Forse le missioni dei dipendenti che vanno a fare le ispezioni? Va bene, questo è ovvio, ma se devo incaricare un consulente di un certo tipo, cosa applico: le tariffe professionali o quelle della pubblica amministrazione?

Mi pare che l'inciso vada proprio cassato. Se si fa una breve discussione sull'argomento, io mi riservo di presentare un emendamento a questo proposito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore.

**FADDA (P.S.d'A.), relatore.** Chiedo scusa, ero fuori aula, e non ho udito completamente l'intervento dell'onorevole Assessore, però presumo che egli abbia chiesto chiarimenti in ordine all'impegno, previsto dalla legge, che le tariffe siano quelle previste per le pubbliche amministrazioni. Su questo io posso dare solo un chiarimento.

La questione è stata oggetto di approfondita discussione nella Commissione. In effetti che cosa si vuole con questo? Si vuole garantire il pubblico che anche a livello di una amministrazione pubblica — come quella regionale — le eventuali tariffe, stabilite autonomamente, non giungano a livelli tali da diversificarsi da quelle correnti a livello delle altre pubbliche amministrazioni: vedansi quelle relative al laboratorio di igiene e profilassi, dell'amministrazione provinciale, degli uffici sanitari comunali, per tutte quelle prestazioni di carattere tecnico-sanitario, le quali sono approvate con relativi decreti dell'autorità competente, sentito il consiglio provinciale di sanità eccetera.

Quindi, poiché questa è la linea, diciamo così, tariffaria, che serve a tutelare il pubblico, si voleva fare un riferimento a quelle in atto per le pubbliche amministrazioni, che potevano essere aggiornate anche per iniziativa dello stesso Assessorato o dell'organo competente, tanto più che non mi risulta (e questo lo dico con cognizione personale, essendomi occupato anche di queste questioni a livello di consigliere provinciale di sanità) che esista una tariffazione relativa a questi servizi specifici riferiti all'inquinamento delle acque. In campo ecologico, quindi, si potrebbe trovare la maniera di realizzare un tariffario portandolo, attraverso l'*iter* previsto dalle leggi vigenti, a livello degli organi preposti per esprimere

pareri e decisioni. Questo organo a mio avviso dovrebbe essere poi in definitiva l'Assessorato regionale alla sanità per la parte sanitaria, all'ecologia per la parte ecologica, in quanto è ora che tutte queste prerogative vadano a finire presso gli Assessorati.

Questo è lo spirito che ha animato la Commissione, cioè garantire al momento (salvo le modifiche di cui può farsi iniziatore lo stesso Assessorato) che le tariffe devono essere, sino a che non sono modificate, quelle in atto presso le altre pubbliche amministrazioni che già attuano queste prestazioni.

**PRESIDENTE.** E' pervenuto alla Presidenza un emendamento soppressivo parziale Sodu - Spano - Del Rio. Se ne dia lettura.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

«Sopprimere le parole: "con tariffe pari a quelle vigenti nella pubblica amministrazione"». (17)

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip).** Io già stamane ho dato atto alla Commissione dell'egregio lavoro fatto, quindi mi posso permettere anche qualche critica.

Indubbiamente questo articolo è molto farraginoso. Prendiamo il deposito (adesso lasciamo da parte le industrie che hanno un ufficio e che fanno più di noi le cose) e consideriamo che certe autorizzazioni vanno chieste da artigiani o altri. Quando si dice: devono fare un deposito presso la tesoreria regionale, o quella provinciale, o quella comunale o quella consorziale, in base a una delega che nessuno conosce, insomma, riconosciamolo, è un po' complicato. Si deve sapere, intanto, a chi fare la domanda.

Ora, a mio parere, ormai forse correggere la cosa non sarà facile, ma io credo che tutte le domande dovevano essere presentate all'Amministrazione regionale. I depositi andavano

fatti tutti alla tesoreria regionale. Nulla vieta poi che in via amministrativa il tutto fosse trasferito all'amministrazione delegata a farlo. Ma il privato cittadino non è obbligato a sapere che tipo di delega l'Amministrazione regionale ha dato su quella materia al comune X o al consorzio Y o alla provincia Z. Il decentramento è nell'effettuazione delle cose, ma non bisogna complicarle, perché ripeto, già al momento del deposito uno ha quattro tesorerie e deve fare la scelta. E chi glielo dice? E chi lo sa? E' un po' complicata la cosa, abbiate pazienza!

Ora, se fosse possibile sospendere la discussione di questo articolo per «cucinarlo» un po' meglio nell'interesse proprio del cittadino, e se vogliamo che il cittadino esegua le leggi, se cercassimo di semplificarlo, sarebbe ottima cosa.

Poi mi pare che anche l'osservazione della Giunta non sia del tutto infondata. Che significa: «tariffe pari a quelle vigenti nelle pubbliche amministrazioni»? Ogni amministrazione ha le sue e quale deve essere la tariffa da applicare? Quella della Regione? Dello Stato? Della Amministrazione provinciale? Dell'istituto... che deve fare le ispezioni e così via? Intanto non capisco questa difesa: presupporrebbe questo che ci sia una amministrazione pubblica che voglia danneggiare il privato, perché le spese sono a suo carico. Domani l'Amministrazione regionale può servirsi anche di un esperto *extra moenia*, un docente universitario e così via: ebbene, parliamo in termini di tariffa di pubblica amministrazione. Quello lì ci dice: «Scusate, fate voi, praticamente». Voglio dire, che in fin dei conti quello che domani a un'industria interessa avere è l'autorizzazione. Se deve spendere 600 mila lire in più per avere l'ispezione, non gliene importa. Non è questo il problema, bensì quello di fare le cose seriamente.

Ecco perché, signor Presidente, se fossimo d'accordo, bisognerebbe sospendere lo esame di questo articolo per vedere se è possibile semplificarlo, nell'interesse del funzionamento dell'amministrazione pubblica e anche nell'interesse del cittadino che vuole ese-

guire le leggi, perché partiamo dal presupposto che il cittadino voglia rispettare la legge. dato che quello che non la vuole rispettare non chiede manco l'autorizzazione, fa le cose e va avanti.

Quindi, se siamo d'accordo, vorrei chiedere la sospensione dell'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia ed informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. Sono d'accordo col collega Zucca. Penso che la seconda parte dell'articolo possa essere oggetto di regolamentazione successiva alla legge, e trattata quindi nello stesso regolamento col quale si dà luogo alla delega. Anche la modalità con la quale il privato è obbligato al versamento delle cauzioni, può essere disciplinata non con legge ma con regolamento.

E quindi io mi riservo o di concordare o di presentare un emendamento, che dopo le parole «sono a carico del richiedente» dica che «le modalità saranno regolamentate con apposito...» eccetera, eccetera.

Mi pare che sia questa la soluzione, insomma. Se vogliamo sospendere...

PRESIDENTE. Mi sembra, anche alla luce di queste ultime osservazioni, che sia opportuno sospendere la votazione di questo articolo in attesa che si raggiunga una formulazione più completa e soddisfacente.

Passiamo perciò all'articolo 10. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 10

*Ispezioni*

L'Assessorato competente può disporre in qualunque località ed in qualsiasi momento

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

ispezioni, prelievi ed analisi di qualsiasi scarico, per controllare la persistenza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione.

A tal fine l'Assessorato predetto può avvalersi dell'opera del Centro regionale antimalarico e anti-insetti, o di personale dipendente dall'Amministrazione regionale, o, previa stipulazione di apposite convenzioni, di quella di laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero di istituti universitari.

Al fine di consentire alla Amministrazione regionale una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull'equilibrio ecologico del territorio dell'Isola, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Commissione consiliare per l'ecologia, nomina cinque ispettori distrettuali.

Con apposita convenzione, lo stesso Assessorato determinerà i rapporti tra gli ispettori e la Amministrazione regionale.

**PRESIDENTE.** All'articolo 10 è stato presentato un emendamento aggiuntivo Soddu - Guaita - Del Rio - Puddu - Spano. Se ne dia lettura.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

«Al secondo comma, dopo le parole: "Istituti universitari", aggiungere: "o di altri organismi o enti altamente specializzati"». (12)

**PRESIDENTE.** Per illustrare questo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

**SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione.** Il nostro emendamento risponde a una esigenza abbastanza ovvia, diciamo. Esistono in Italia degli organismi che non sono né universitari né enti pubblici in senso stretto; basta pensare al centro per le ricerche atomiche, per esempio, o ad altri organismi di questa natura, per rendersi conto che potremmo aver bisogno di consulenze o di interventi che non rientrano nell'ambito

dell'università o di enti pubblici in senso stretto e che invece noi dovremmo comunque poter consultare e utilizzare. Questa è l'esigenza che ha dettato la presentazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Soddu - Guaita e più all'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 11.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

**Art. 11**

**Revoca**

Quando risulti che le condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione non sono state rispettate e che le sostanze di rifiuto scaricate abbiano prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito, l'Amministrazione regionale, previa diffida, concederà un congruo termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause che determinarono la degradazione ambientale.

Trascorso inutilmente tale termine — che comunque non potrà essere superiore ai 90 giorni — con decreto dell'Assessore competente — sentito il Comitato di cui all'articolo 7 — sarà stabilita la sospensione della autorizzazione concessa.

Perdurando le condizioni che ne determinarono l'applicazione l'autorizzazione viene revocata con decreto dell'Assessore competente sentito il Comitato di cui all'articolo 7.

Si farà altresì luogo a revoca quando, per cause sopravvenute ancorché indipendenti dall'attività esercitata, le sostanze di rifiuto sca-

ricate abbiano prodotto degradazioni irreversibili delle acque recipienti.

Allorché venga accertata la rimozione delle cause che determinarono l'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca, con decreto dell'Assessore competente — sentito il Comitato di cui all'articolo 7 — verrà ripristinata l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

**PRESIDENTE.** All'articolo 11 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale Usai - Schintu - Granese. Se ne dia lettura.

**MELIS PIETRINO, Segretario:**

«Al terzo comma sostituire le parole: "che ne determinarono l'applicazione" con le parole: "dell'inquinamento"». (18)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Schintu per illustrare questo emendamento.

**SCHINTU (P.C.I.).** Lo abbiamo fatto per chiarezza, perché non si comprende bene questa dicitura: «Perdurando le condizioni che ne determinarono l'applicazione». Non si capisce che riguarda l'applicazione dell'istituto della sospensione, per cui pensiamo che sia più chiara la dizione: «Perdurando le condizioni dello inquinamento, l'autorizzazione viene revocata con decreto dell'Assessore competente, sentito il Comitato, di cui all'articolo 7». La dizione così ci sembra più chiara, anche l'Assessore è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

**TUFANI (P.L.I.).** Signor Presidente, il quarto comma mi riesce un po' incomprensibile. In esso è detto: «Si farà altresì luogo a revoca quando, per cause sopravvenute ancorché indipendenti dall'attività esercitata, le sostanze di rifiuto scaricate abbiano prodotto degradazioni irreversibili delle acque recipienti». E' incomprensibile, a mio avviso, per due ragioni.

In primo luogo potremmo arrivare, se io interpreto bene l'articolo, a questo assurdo; una impresa scarica su un corso d'acqua; una altra ditta scarica sullo stesso corso d'acqua. Una delle due ditte rende l'ambiente recipiente (cioè le acque che ricevono gli scarichi) talmente degradato che a un bel momento non può più essere accettato nemmeno lo scarico della prima ditta. Cioè, per colpa della seconda, la prima si deve veder chiudere, addirittura, lo stabilimento. Può verificarsi questo caso.

In secondo luogo, questo ultimo comma, il quinto, «Allorché venga accertata la rimozione delle cause che determinarono l'applicazione del provvedimento di sospensione di revoca con decreto dell'Assessore competente — sentito il Comitato di cui all'articolo 7 — ripristinata l'autorizzazione precedentemente rilasciata», si ricollega, questo ultimo comma «di reintegro», anche a chi è incorso nel provvedimento di cui al quarto comma? Se così è, praticamente allora non esiste più degradazione irreversibile, perché la degradazione irreversibile non può essere modificata. Non siamo in politica, dove l'irreversibilità, a un bel momento, secondo gli uomini che ci sono, può diventare reversibilità: in natura, le cose irreversibili sono definitivamente irreversibili!

Volevo questi due chiarimenti.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** In primo luogo dichiaro di essere d'accordo con l'emendamento dei colleghi, perché rende più chiaro il testo dell'articolo. In secondo luogo mi pare che le preoccupazioni del collega Tufani siano eccessive. Sfugge al collega Tufani che la verifica non si fa sulla singola azienda soltanto, ma sulle acque che ricevono gli scarichi.

Ora, non c'è dubbio che quando in una determinata zona un fiume, un corso d'acqua o una parte della costa siano a tal punto inquinati da consigliare la revoca di tutte le autorizzazioni concesse in quelle acque, tale revoca

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

si deve attuare. Pigliamo il caso della laguna di S. Antioco, che tanto sta vicino al cuore del collega Baghino: nel momento in cui si dovesse constatare che quella laguna è inquinata in maniera quasi irreversibile, si sospenderebbero tutte le autorizzazioni di chiunque sia la colpa dell'inquinamento, caro Tufani, perché la salvaguardia non è per le industrie, ma per le acque.

TUFANI (P.L.I.). Sono d'accordo con lei.

ZUCCA (Indip.). Cioè, voglio dire, è chiaro che sono casi che non dovrebbero verificarsi, ma nel caso in cui si verificassero la mano pubblica deve avere l'autorità di togliere le autorizzazioni. E' chiaro che la revoca non è una delle sanzioni necessarie per mettere in regola le industrie. Nel momento in cui un'industria, a cui è stata revocata la autorizzazione, si mette in regola, l'autorizzazione le viene di nuovo rilasciata.

TUFANI (P.L.I.). Non esiste la reversibilità!

ZUCCA (Indip.). Mi sembrava un po' mo'rotea la sua concezione, in questo momento!

Anche la revoca non è un provvedimento irreversibile, è un provvedimento il più grave, evidentemente, che si possa adottare, ma riveste carattere provvisorio. Nel momento in cui quella industria si mette in regola e non inquina più le acque, l'autorizzazione le viene concessa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione*. Signor Presidente, io credo che, nonostante una certa oscurità di linguaggio, tutto sommato il testo dell'articolo vada rilasciato così com'è. Secondo me, le preoccupazioni del collega Tufani sono eccessive, e direi che si possono superare benissimo,

anche perché penso che chi è lesa dalla attività di altri possa ricorrere alle norme vigenti nel nostro paese. In altre parole, se io sono costretto a sospendere l'autorizzazione a uno che non è responsabile di inquinamenti gravi, beh, una volta accertata la responsabilità del terzo, il nostro ordinamento offre varie possibilità di ricorrere al risarcimento per anni e per altre cose di questo genere.

E poi ci sono anche cause che non dipendono da nessuno di questi motivi. Per esempio, il collega Zucca ha ricordato S. Antioco: noi stiamo per aprire l'istmo, lo abbiamo già aperto, e non so cosa sia successo. Si modificano le condizioni ambientali in seguito? In peggio? Non sappiamo bene. La situazione della Sardamag si può trasferire anche al di fuori del perimetro attualmente interessato e può comportare fenomeni di inquinamenti più estesi rispetto a quelli attuali. In questo caso che cosa facciamo? Dobbiamo cercare di rimediare a tutto l'insieme del bacino interessato, in caso di scarichi in elementi fluviali; altrettanto si può verificare anche in caso di eventi naturali particolarmente gravi (siccità o altro).

Ecco, su questo, quindi, credo che siamo, d'accordo. Sulla modifica proposta da Schintu, Usai e Granese, insomma, si potrebbe essere d'accordo; «Perdurando le condizioni che ne determinarono l'applicazione», è certo una dizione molto vasta, comunque diciamo pure «dell'inquinamento»; penso che voglia dire la stessa cosa.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale Usai - Schintu - Granese. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CARRUS, *Segretario ff.*

## Art. 12

*Disposizioni transitorie*

Tutti gli scarichi in atto, ancorchè precedentemente autorizzati, sono disciplinati dalla normativa prevista dalla presente legge.

Pertanto — entro il termine di due anni — dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all'Amministrazione regionale o allo Ente locale interessato, in caso di delega di cui all'articolo 2.

Gli scarichi, provenienti da attività comprese nell'allegato elenco, dovranno essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di promulgazione del Regolamento.

**PRESIDENTE.** All'articolo 12 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Tufani - Medde. Se ne dia lettura.

**CARRUS, Segretario ff:**

«Art. 12: "Tutti gli scarichi in atto, ancorché precedentemente autorizzati, sono disciplinati dalla normativa prevista dalla presente legge. Entro il termine di due anni dalla pubblicazione della legge, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all'Amministrazione regionale o all'Ente locale interessato, in caso di delega di cui all'articolo 2. Gli scarichi provenienti da attività comprese nell'allegato elenco dovranno essere regolarizzati entro il periodo di due anni. Alle aziende che provvederanno a tale regolarizzazione entro sei mesi, sarà concesso un contributo regionale pari al 20 per cento della spesa; tale contributo sarà ridotto al 10 per cento a quelle aziende che provvederanno a tale adempimento entro un anno"». (2)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tufani per illustrare questo emendamento.

**TUFANI (P.L.I.).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento risponde a due esigenze. La prima è quella di cerca-

re di mettere in accordo il comma secondo dell'articolo 12 con il comma terzo, in quanto mentre il primo dei due dà la possibilità di mettersi in linea con quanto previsto e richiesto dalla legge che stiamo discutendo a tutte quelle industrie che sono già operanti in Sardegna nel termine di due anni dalla approvazione del regolamento, il terzo comma, invece, prevede che «gli scarichi provenienti da attività di cui all'elenco devono essere messi in regola entro tre mesi». Non si riesce a comprendere la ragione di questo contrasto tra i due anni per fare la richiesta e i tre mesi imperativi per mettersi in regola, sempre partendo dalla data di promulgazione del regolamento.

La seconda esigenza è stata ampiamente motivata questa mattina nel corso del mio intervento nella discussione generale. Dato che noi liberali riteniamo che imporre la regolamentazione degli scarichi alle industrie attualmente esistenti e che hanno ottenuto una regolare autorizzazione ad agire, sia un fatto altamente sociale, proponiamo con questo emendamento che vi siano, a certe condizioni, degli incentivi regionali per accelerare i tempi di attuazione. Concetto non nuovo in quanto, spesso, la Regione ha ritenuto opportuno per altre intraprese intervenire con una certa quantità di miliardi, concessi a fondo perduto, giustificati dalla «ragione sociale».

Spronare quindi queste aziende, specie se trattasi di piccole industrie, a costruire o potenziare gli impianti di depurazione, è un «fatto sociale», meritevole di ogni attenzione. Contribuire pertanto, come proponiamo, con un 20 per cento, a fondo perduto, alla spese necessarie allorché i lavori vengono compiuti nel termine di sei mesi e con un 10 per cento quando ciò avvenisse in un arco di tempo compreso tra i sei mesi e l'anno, ritengo che sia un provvedimento più che logico e l'onere finanziario più che giustificato.

Riteniamo congruo il periodo di tempo previsto in due anni perché le imprese, le aziende, le industrie si mettano in regola in osservanza alle norme previste da questo progetto di legge. Facendo la proposta di intervenire con incentivazioni non abbiamo inventa-

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

to nulla; altre nazioni che si sono trovate nelle stesse condizioni hanno adottato provvedimenti analoghi; altri Stati hanno battuto questa pista, Stati retti in maniera diversa: ad economia liberale, ad economia mista, ad economia socialista anche se per questi ultimi, essendo pubblica la gestione delle aziende, un intervento del genere è stato più facile e, secondo le tesi di alcuni, più logico e comprensivo.

Siamo propensi a condividere, anche se non l'abbiamo formalizzata nell'emendamento presentato, la proposta avanzata questa mattina dal collega Zucca che sottoponeva alla nostra attenzione la opportunità di un massiccio intervento finanziario pubblico a favore delle industrie di nuova istituzione, finalizzato per la costruzione degli impianti di depurazione. Riduzione quindi dei normali interventi finanziari fino ad ora destinati alla costruzione degli impianti di depurazione. Riduzione quindi dei normali interventi finanziari fino ad ora destinati alla costruzione degli stabilimenti industriali per riservare una congrua quota di questi — sotto forma di mutui agevolati o di contributi a fondo perduto — a favore della realizzazione degli impianti di depurazione. Valida è anche per noi la proposta di trattenere per garanzia, a disposizione della Regione, un certo importo pari ad un decimo o a un ventesimo del costo della intera opera, da trattenere fino a che questi impianti siano stati regolarmente collaudati o si siano dimostrati efficienti.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA (Indip.).** Io esprimo le mie perplessità su questo articolo.

Primo problema: perché devono passare due anni per la decadenza della autorizzazione già concessa? Questo non lo capisco. Si dice, praticamente, che un'industria è già autorizzata a scaricare eccetera ha tempo due anni per chiedere l'autorizzazione, e invece ha tre mesi per regolarizzare gli scarichi. E' un assurdo! E' chiaro che, secondo me, deve essere fatto

il processo inverso. Ha tre mesi o sei mesi per chiedere l'autorizzazione, e poi può avere due anni per fare le opere e per mettersi in regola. La logica vuole... (*interruzione*).

No! Supponiamo che non sia in regola: bisogna pur lasciare il tempo per fare le opere, praticamente. Cioè, bisogna dire alle industrie che già esistono: «Da questo momento voi dovete mettervi in regola, perché le autorizzazioni sono decadute». Diciamo entro sei mesi, tre mesi, quello che si vuole; poi bisogna fissare un limite di due anni, come massimo, perché quelle industrie si mettano in regola con gli impianti.

Sono contrario all'ultima parte dell'emendamento del collega Tufani. Intanto perché è bene regolamentare con legge *ad hoc* tutto questo problema; in secondo luogo perché, se accettassimo l'emendamento del collega Tufani, bisognerebbe rimandare la legge in Commissione per la copertura finanziaria. Nel momento infatti in cui vogliamo dare i contributi, dobbiamo anche stanziare i fondi necessari, evidentemente, e allora finiremmo per bloccare la legge. Io ho già detto il mio parere, questa mattina, su questo problema degli incentivi: vanno esaminati attentamente, non possiamo stabilire 20 per cento o 10 per cento così, ma studiando bene una legge *ad hoc*. Infatti, una volta varata questa legge, diciamo principale, secondo me rimangono altri grossi problemi.

Innanzitutto le sanzioni. E' chiaro che non possiamo accontentarci di quelle stabilite in legge, e l'abbiamo detto stamattina il perché, ma bisogna escogitare sanzioni di altro tipo. Intanto si potrebbe modificare la pena pecuniaria: una volta passato il principio, se siamo autorizzati a mettere 500 mila, siamo autorizzati a mettere anche 10 milioni. E' chiaro questo, no? Non lo mettiamo qui per «non svegliare il can che dorme»; la legge passa lascia adesso e poi noi aumentiamo le pene pecuniarie. Si potrebbero poi trovare anche altri tipi di sanzioni, e io ne ho accennati alcuni stamattina; manovrare i contributi, non darli tutti fino a che non si fa il collaudo pieno delle opere anche sotto il profilo ecologico, e così via. Altri sistemi poi si possono inventare come



sanzione, cioè operanti come deterrente nei confronti dei recidivi nell'inquinamento; però è chiaro che bisogna poi anche intervenire. Non si capisce perché si danno contributi per fare gli impianti principali e non si debbono dare invece per fare quegli impianti apparentemente secondari, che non sono tanto nell'interesse dell'azienda, quanto nell'interesse nostro, pubblico. Cioè: se l'azienda deve fare gli impianti, l'interesse collettivo è che faccia gli impianti di depurazione. Quindi, se una incentivazione va data, va data più nell'interesse pubblico che nell'interesse privato, e allora se diamo 10 di contributo per gli impianti, possiamo dare 30 per gli impianti di depurazione.

Bisogna in sostanza incentivare questo tipo di impianti nell'interesse della collettività. E questo si può stabilire, sia per le industrie che devono ancora sorgere, sia per quelle che sono già sorte e che devono fare anche delle opere. Ma è una legge da studiare con calma, per vedere che cosa si può fare e così via. Ecco perché questo articolo, secondo me, va corretto.

In concreto, la mia proposta è questa: stabilire un termine di tre o di sei mesi (non ha molta importanza) perché le industrie che hanno già avuto l'autorizzazione chiedano la nuova autorizzazione; bisogna cioè stabilire una decadenza delle autorizzazioni. Si dirà: le autorizzazioni concesse decadono entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e le imprese devono fare, entro tale data, le domande per le nuove autorizzazioni. Poi si fissa un limite di tempo massimo di due anni, per fare quelle opere che eventualmente non fossero già fatte dalle imprese esistenti, fermo restando il problema degli incentivi, delle sanzioni, e così via, da affrontare, a mio parere, in una legge *ad hoc*.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Schintu. Ne ha facoltà.

**SCHINTU (P.C.I.).** Per dire che sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Zucca.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole

Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

**SODDU (D.C.).** *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione.* Sì, credo che sia giusto quanto è stato detto finora, le osservazioni dell'onorevole Tufani completate dai pareri successivamente espressi.

Io lascerei la dizione così come è per quanto riguarda il primo comma perché non mi avventurerei nell'istituto della decadenza; ho un po' qualche riserva in merito e non sono pronto a dire se noi possiamo dichiarare decadute le autorizzazioni. Potremo certo dirlo, ma indirettamente, in un modo un po' sfumato. Diciamo allora che è richiesta la domanda, la regolamentazione, ma non diciamo che le autorizzazioni sono decadute perché, se lo diciamo, decadono immediatamente, non è che aspettino. Pertanto direi che «tutti gli scariichi sono sottoposti...», e che «entro il termine di sei mesi...» eccetera. Accettiamo questo suggerimento, formalizziamolo in un emendamento, e diciamo: «dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all'Amministrazione regionale o all'Ente locale interessato, nel caso di delega di cui all'art. 2, e le opere previste per la depurazione dovranno essere realizzate entro due anni».

Mi pare che così completiamo quanto di giusto è stato detto, e cioè che l'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un periodo di tempo ristretto, mentre le opere necessarie prescritte dall'autorizzazione stessa dovranno essere realizzate in un periodo più largo, cioè nell'arco di due anni. Però vorrei far notare, sommariamente, quasi di passaggio, che la diversità dei periodi non era casuale, anche se adesso, dalla discussione, forse è emersa una condizione più equa, di eguaglianza. Perché noi dicevamo entro tre mesi per le attività incluse nella tabella? Perché sono attività pericolose per quanto riguarda gli inquinamenti, sono altamente inquinanti, e quindi, anche due anni, se ci fossero tali attività...

**ZUCCA (Indip.).** Come massimo!

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione*. Sì, lo so che è due anni al massimo, però si era fissato questo periodo ristretto perché si trattava di attività ad alto tasso di inquinamento.

Ora credo, però, che dalla discussione che si è fatta siano emerse esigenze giuste; se il collega Zucca sta già approntando l'emendamento, noi accettiamo di trasformare l'articolo secondo le indicazioni che sono venute dalla discussione.

PRESIDENTE. In attesa che venga predisposto l'emendamento, sospendo la discussione dell'articolo 12 e dell'emendamento n. 2.

Ricordo che era stata sospesa la discussione dell'articolo 9 dell'emendamento n. 17. Riprendendola, comunico che a questo articolo è stato presentato un altro emendamento, sostitutivo totale, Zucca - Dettori - Lai. Se ne dia lettura.

CARRUS, *Segretario ff*:

«Art. 9: "Le spese di istruttoria e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche, ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente. Le modalità del pagamento di dette spese saranno stabilite nel Regolamento di cui all'articolo 2"». (19)

PRESIDENTE. Questo emendamento è il risultato della discussione e delle intese che sono state raggiunte, pertanto l'emendamento precedente si dovrebbe intendere ritirato. La Giunta ritira l'emendamento n. 17?

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione*. Sì.

PRESIDENTE. Metto quindi in votazione l'emendamento all'articolo 9, sostitutivo totale, Zucca - Dettori - Lai. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CARRUS, *Segretario ff*:

Art. 13

#### *Disposizioni finanziarie*

Ai depositi di cui all'articolo 9 della presente legge ed alle relative spese si applicano le norme concernenti i depositi provvisori amministrati dalla Direzione generale del tesoro.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 15306 — Spese per gli accertamenti relativi all'inquinamento delle acque eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e da istituti universitari.

Capitolo 15307 — Spese per il funzionamento del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 6 della presente legge.

A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 25.000.000 e di lire 5.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, sono inoltre istituiti i seguenti capitoli: Capitolo 15320 — Erogazione di fondi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni e per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

Capitolo 15321 — Concessione di contributi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni, e per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 20.000.000 e di lire 20.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15306 - 15307 - 15320 - 15321 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

VI LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Soddu - Del Rio - Puddu. Se ne dia lettura.

CARRUS, Segretario ff:

« Capitolo 15307 - Aggiungere al primo comma le parole: "e per i fini di cui al penultimo comma dell'art. 8 della presente legge" ». (20)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. L'emendamento vuole rispondere all'esigenza di adeguare i ca-

pitoli di bilancio agli emendamenti che sono venuti nel corso della discussione. E' una esigenza tecnica.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 13, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 20 Soddu - Del Rio - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura delle tabelle allegato A) e allegato B), nel testo della Commissione.

CARRUS, Segretario ff:

## ALLEGATO A

## TESTO DELLA COMMISSIONE

Tabella dei limiti di accettabilità nelle acque - ambiente

|                                                          | Acque dolci (1)                                                                                                             | Acque salmastre (1) | Acque marine (1) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Temperatura C° (2)                                       | 10 -25                                                                                                                      | 10 -30              | 13 -25           |
| pH (3)                                                   | 7,0 - 8,0                                                                                                                   | 7,4 - 8,4           | 8,0 - 8,4        |
| Solidi grossolani                                        | assenti                                                                                                                     | assenti             | assenti          |
| Solidi sedimentabili in 2 ore cc/1                       | 0,1                                                                                                                         | 0,1                 | 0,3              |
| Solidi sospesi cc/1                                      | 20                                                                                                                          | 15                  | 30               |
| B.O.D. <sub>5</sub>                                      | 4                                                                                                                           | —                   | 10               |
| Δ B.O.D. <sub>5</sub> per un valore massimo di base di 5 | —                                                                                                                           | 1                   | —                |
| C.O.D.                                                   | 20                                                                                                                          | 10                  | 50               |
| Stabilità relativa                                       | 5gg                                                                                                                         | 7gg                 | 1g               |
| Colore su campione filtrato                              | Da non percepire organoletticamente differenze su 10 cm. di spessore nei confronti del campione preso a monte dello scarico |                     |                  |
| Sostanze estraibili con CHCl <sub>3</sub>                | 0,5                                                                                                                         | 0,5                 | 1                |
| N-NH <sub>3</sub> (4)                                    | 0,5                                                                                                                         | 0,2                 | 2,0              |
| N-NO <sub>2</sub> (4)                                    | 0,5                                                                                                                         | 0,2                 | 3,0              |
| N-NO <sub>3</sub> (4)                                    | 0,5                                                                                                                         | 0,2                 | 5,0              |
| Fosfati (4)                                              | 0,05                                                                                                                        | 0,05                | 5,0              |
| Cloro libero                                             | 0,05                                                                                                                        | 0,05                | 0,5              |
| Arsenico                                                 | 0,01                                                                                                                        | 0,05                | 0,1              |
| Bario                                                    | 4                                                                                                                           | 4                   | 8                |
| Boro                                                     | 3                                                                                                                           | 3                   | 8                |
| Cadmio                                                   | 0,002                                                                                                                       | 0,002               | 0,02             |
| Cromo (III e VI)                                         | 0,01                                                                                                                        | 0,01                | 0,02             |
| Cianuri (CN)                                             | 0,01                                                                                                                        | 0,01                | 0,05             |
| Mercurio                                                 | assente                                                                                                                     | assente             | 0,001            |
| Nichel                                                   | 0,1                                                                                                                         | 0,1                 | 1,0              |
| Piombo                                                   | 0,01                                                                                                                        | 0,01                | 0,05             |
| Rame (in presenza di Zn)                                 | 0,02                                                                                                                        | 0,02                | 0,1              |
| Rame (in assenza di Zn)                                  | 0,1                                                                                                                         | 0,05                | 0,2              |
| Selenio                                                  | 0,05                                                                                                                        | 0,05                | 0,1              |
| Zinco                                                    | 0,1                                                                                                                         | 0,1                 | 2,0              |
| Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Pb, As)           | 0,30                                                                                                                        | 0,24                | 2,40             |
| Solfiti                                                  | 0,5                                                                                                                         | 0,5                 | 1,0              |
| Solfiti inorganici                                       | 0,1                                                                                                                         | 0,2                 | 1,0              |
| Mercaptani                                               | assenti                                                                                                                     | assenti             | assenti          |
| Fluoro                                                   | 1                                                                                                                           | 1                   | 3                |
| Manganese più ferro                                      | 0,3                                                                                                                         | 0,2                 | 1                |
| Fenoli                                                   | assenti                                                                                                                     | assenti             | 0,1              |
| Pesticidi (DDT, BHC, BHC, Aldrin Dieldrin ecc.)          | assenti                                                                                                                     | assenti             | 0,005            |
| Solventi organici                                        | assenti                                                                                                                     | assenti             | assenti          |
| Formaldeide                                              | assente                                                                                                                     | assente             | 0,05             |
| Tensioattivi sintetici espressi come A.B.S.              | 0,02                                                                                                                        | 0,02                | 0,1              |
| Cloroderivati organici                                   | assenti                                                                                                                     | assenti             | assenti          |
| Radioattività                                            | secondo la legge vigente                                                                                                    |                     |                  |
| Tests biologici a breve scadenza su: (5)                 |                                                                                                                             |                     |                  |
| pesci                                                    | nessun danno nè turba etologica nei tempi previsti                                                                          |                     |                  |
| invertebrati                                             | » » » » » » » » » »                                                                                                         |                     |                  |
| vegetali acquat.                                         | » » » » » » » » » »                                                                                                         |                     |                  |
| Tests biologici a lunga durata (6)                       | nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti                                                                              |                     |                  |
| Coliformi                                                | ** ***                                                                                                                      |                     |                  |

## NOTE:

- (1) Salvo contrarie indicazioni, le distanze dagli scarichi alle quali questi valori non devono essere superati sono: acque dolci 100 m., purché nel caso di corsi d'acqua qualora si verificassero barriere fisiologiche, si realizzino opportune scale di monta o by-pass che permettano alla fauna migratoria di superare la zona. Nel caso di usi potabili, la zona di emungimento dovrà essere sita sempre ad una opportuna distanza dal più vicino scarico.

acque salmastre - 50 m.;

acque marine - 100 m.

I prelievi, per le cui metodiche e per le analisi relative si rimanda al regolamento, andranno, salvo contraria indicazione, eseguiti a valle di corrente dello scarico. Le concentrazioni riportate nella tabella sono espresse in ppm. I valori della tabella stessa potranno venire modificati ed il numero delle sostanze riportate incrementato con le modalità previste nel testo di legge.

- (2) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono ai valori insuperabili durante la stagione fredda (il primo) e durante quella calda, (il secondo).
- (3) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono agli estremi del campo di accettabilità.
- (4) Per le acque salmastre o marine si potrà concedere una maggiore concentrazione in funzione di particolari esigenze dell'acquacoltura sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale della Pesca.
- (5) I tests biologici a breve scadenza riguardano le forme qui sotto elencate. Per le metodiche vedasi il Regolamento.
  - a) Tests sui pesci: specie valevole, previa ambientazione, per le acque dolci, salmastre e saline: *Atherina mochon* Cuv. — 20 esemplari per tests — tempo di contatto 72 ore.
  - b) Tests su invertebrati: per le acque dolci *Daphnia pulex* o *D. magna* o altra specie di pari sensibilità. 10 esemplari per un tempo di contatto di 72 ore; per le acque salmastre: *Corophium insidiosum* o altre specie di pari sensibilità — 10 esemplari tempo di contatto 72 ore; per le acque marine: plutei di *Paracentrotus lividus*, zone di *Leander* (*L. squilla*, *L. serratus*), nauplii appena schiusi di *Artemia salina* — tempo di contatto 24 ore.
  - c) Tests su vegetali acquatici:
    - 1) Fitoplantoni: acque dolci, *Chlorella vulgaris* Beijr. o altra specie di pari sensibilità; acque salmastre: specie del genere *Clamydomonas* o altre di pari sensibilità. Tempo di contatto 5gg.; acque marine: specie dei seguenti generi (purchè di pari sensibilità), *Clamydomonas*, *Dunaliella*, *Asterionella* ecc., tempo di contatto 5gg.
    - 2) Fitobenthos: acque dolci — 5 individui delle seguenti specie o di altre di pari sensibilità: *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton pectinatus* — tempo di contatto 10gg.; per le acque salmastre prove di germinazione e sviluppo di semi di *Ruppia maritima* L. o altre specie di pari sensibilità purchè rappresentate nella flora sommersa salmastra isolana.  
Per le acque marine 5 cormi di *Caulerpa prolifera* o altra specie di pari sensibilità con un tempo di contatto di 10gg.
- (6) Si adotteranno le seguenti specie; per le acque dolci *Cyprinus carpio*, o *Carassius auratus* o altre forme di pari resistenza; per le acque salmastre e marine: *Mytilus galloprovincialis*, *Sparus auratus* o specie del genere *Mugil* o altre forme di pari resistenza. Il test durerà nelle condizioni indicate nel regolamento, 20gg.

## ALLEGATO B

*« Elenco delle attività industriali da sottoporre al preventivo parere dell'Assessorato competente ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 2 della legge per la protezione delle acque contro l'inquinamento ».*

- 1) Fabbricazione e lavorazione di prodotti chimici;
- 2) Produzione di derivati dal petrolio e dal carbone;
- 3) Lavorazione di idrocarburi e combustibili;
- 4) Produzione e colorazione fibre tessili e sintetiche;
- 5) Filande;
- 6) Produzione di conserve alimentari ed inscatolamento di prodotti alimentari;
- 7) Lavorazioni di grassi animali e vegetali;
- 8) Lavorazione pellame e concerie;
- 9) Birrifici e distillerie;
- 10) Produzione di carta e gomma;
- 11) Lavorazioni minerarie limitatamente alla ubicazione degli scarichi;
- 12) Produzione di ferro, ghisa, acciaio.

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

PRESIDENTE. Alla tabella allegato B) è stato presentato un emendamento aggiuntivo Fadda - Concas - Schintu - Zucca. Se ne dia lettura.

CARRUS, *Segretario ff*:

« Al punto 1) dell'allegato B), aggiungere dopo la parola: "chimici", le parole: "e farmaceutici" ». (5)

PRESIDENTE. Metto in votazione la tabella allegato A). Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la tabella allegato B). Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 5 alla tabella allegato B). Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ricordo che era stata sospesa la discussione dell'articolo 12 e dell'emendamento n. 2. La riprendo comunicando che sono pervenuti alla Presidenza altri due emendamenti a quest'articolo. Se ne dia lettura.

CARRUS, *Segretario ff*:

*Emendamento sostitutivo parziale Zucca - Raggio - Melis Pietrino:*

« Al secondo comma, anziché "entro il termine di due anni", dire: "entro sei mesi dalla promulgazione del Regolamento di cui all'articolo 2" ». (21)

*Emendamento sostitutivo parziale Zucca - Raggio - Melis Pietrino:*

« All'ultimo comma, anziché: "entro tre mesi dalla data di promulgazione del Rego-

lamento", dire: "entro il termine fissato dall'Assessore competente, non superiore, in ogni caso, ai due anni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione" ». (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questi emendamenti.

ZUCCA (Indip.). In concreto, le industrie già esistenti, che hanno l'autorizzazione per gli scarichi, devono presentare una domanda per una nuova autorizzazione entro sei mesi dalla pubblicazione del Regolamento. L'Assessore, accertato che non esistono impianti sufficienti per regolarizzare, entro i limiti previsti dalla legge, le acque di scarico, fissa un termine per il compimento delle opere. Questo termine non può essere superiore, in ogni caso, ai due anni dalla data di presentazione della domanda.

E' chiaro? Cioè: sei mesi dalla pubblicazione del Regolamento per la domanda di autorizzazione; massimo due anni, con discrezionalità dell'Assessore, per fare le opere dal momento della presentazione della domanda. (*Interruzioni*).

Scusate, scusate, occorre vedere che tipo di opere si devono fare, amici miei! Ci può essere un impianto che si può fare in due mesi, ci può essere un impianto per cui occorrono anche due anni. Questo è lasciato al senso di responsabilità e alla discrezione dell'Assessore il quale, in ogni caso, come limite massimo, può fissare due anni. Naturalmente, fisserà il termine in base alle opere che si devono fare. Se si tratta di una piccola industria con un piccolo impianto, bastano sei mesi; se si tratta di un grosso complesso per cui occorrono opere del costo di miliardi, abbiate pazienza, ci vogliono anche due anni! Il problema è che si mettano in regola.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione*. Sulla base della

## VI LEGISLATURA

## CCLXVIII SEDUTA

19 GIUGNO 1973

precedente discussione, svoltasi poco fa, sono favorevole ai due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere alla votazione, chiedo ai presentatori dell'emendamento numero 2, Tufani-Medde, se intendono mantenerlo oppure no.

**TUFANI (P.L.I.).** Ritiro l'emendamento, con la speranza che la Giunta voglia accoglierlo, comunque, almeno sotto il profilo dell'invito per portare avanti una proposta di legge che tenga conto della possibilità di concedere degli incentivi sia per le aziende che devono adeguare gli impianti, sia per le aziende che invece devono impiantarli *ex novo*.

Ritiriamo quindi l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 12, cioè il primo comma. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20

aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento ».

**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

|                    |    |
|--------------------|----|
| presenti e votanti | 53 |
| maggioranza        | 27 |
| favorevoli         | 50 |
| contrari           | 3  |

*(Il Consiglio approva).*

*(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Atzeni - Baghino - Biggio -*

*Birardi - Branca - Cabras - Campus - Carras - Chessa - Concas - Corda - Defraia - Del Rio - Dettori - Fadda - Floris - Frau - Giagu - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Maddalon - Melis Antonio - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis G. Battista (P.S.d'A.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Milia - Mistrone - Monni - Montis - Murgia - Orrù - Pedroni - Pisano - Puddu - Raggio - Rojch - Schintu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca).*

**PRESIDENTE.** I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

*Le seduta è tolta alle ore 21 e 20.*

---

DAL SERVIZIO RESOCONTI

*Il Coordinatore*

**Dott. Maria Pinna Scalas**

---

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari  
Anno 1974